

# Credito Valtellinese



**CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**  
 Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8  
 Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140  
 Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese  
 Albo dei Gruppi Bancari n. 5216/7  
 Capitale sociale: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 110.887.236 azioni  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

## Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche "Creval", "Banca" o "Società") è convocata per il giorno

**sabato 8 aprile 2017 alle ore 9.00**

in unica convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2016; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Piano di incentivazione annuale "MBO 2017" destinato ad esponenti del management (personale dirigente) di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

L'ordine della discussione delle materie da trattare sopra indicate è da considerarsi indicativo e non tassativo, anche alla luce di quanto espressamente previsto all'art. 11, comma 2, del "Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese".

#### Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-bis-sev del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, il **30 marzo 2017 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **5 aprile 2017**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Si ricorda che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Regolamento delle Assemblee, mediante delega. A tal fine sul sito internet [www.gruppoceval.com](http://www.gruppoceval.com), nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 8 aprile 2017, è disponibile il modello di delega utilizzabile.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo [deleghe@ceval.it](mailto:deleghe@ceval.it).

Qualora il rappresentante trasmetta o consegni alla Banca una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

#### Rappresentante designato dalla Banca

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 (di seguito, il "Rappresentante Designato"), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, a partire dalla data nella quale saranno messe a disposizione le relazioni illustrative sui punti 1 e 3 all'ordine del giorno (i) in formato elettronico, sul sito internet [www.gruppoceval.com](http://www.gruppoceval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 8 aprile 2017 e (ii) in versione compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet tramite lo stesso sito.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici di Computershare S.p.A., in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero +39 02 46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ceval@pec.serviziointelli.it](mailto:ceval@pec.serviziointelli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **6 aprile 2017**).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

#### Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.p.A. ammonta a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 110.887.236 azioni ordinarie.

Alla data del presente avviso il Credito Valtellinese S.p.A. possiede numero 6.000 azioni proprie.

#### Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 10, comma 3, dello Statuto sociale, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **19 marzo 2017**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Credito Valtellinese S.p.A. - Sede Legale in Piazza Quadrivio n. 8 - 23100 Sondrio, a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [assembleaceval@pec.ceval.it](mailto:assembleaceval@pec.ceval.it).

Il richiedente, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto con efficacia alla data della richiesta. La domanda deve essere inoltrata alla Società corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta e dalle comunicazioni emesse dagli intermediari.

Dalle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, nonché dalle eventuali ulteriori proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione di cui sopra predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **5 aprile 2017**). Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante (i) consegna al Servizio Segreteria Generale e Affari Societari presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8; oppure (ii) invio a mezzo raccomandata A/R presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 ovvero, infine, (iii) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assembleaceval@pec.ceval.it](mailto:assembleaceval@pec.ceval.it), a condizione che pervengano in ogni caso alla Banca entro il termine di cui sopra.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti alla comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute, entro il termine sopra ricordato, da azionisti aventi diritto di voto in Assemblea, e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative, unitamente alle proposte di deliberazione, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.gruppoceval.com](http://www.gruppoceval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 8 aprile 2017, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "Infno" ([www.infno.it](http://www.infno.it)) nei termini di legge e regolamentari.

#### In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna;
- la documentazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2016, al bilancio consolidato e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 1 dell'ordine del giorno), nonché la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 3 dell'ordine del giorno) saranno disponibili entro il **17 marzo 2017**.

Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lett. e), D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si segnala da ultimo che l'indirizzo internet ove verranno pubblicate le informazioni e i documenti previsti dall'art. 125-quater D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è [www.gruppoceval.com](http://www.gruppoceval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 8 aprile 2017.

Sondrio, 9 marzo 2017

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
(Miro Fiorini)

**INVITALIA** AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA

INVITALIA, stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, co. 6 e 12, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., e dell'articolo 2 del D.P.C.M. 15 ottobre 2015, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, gestita mediante un sistema informatico, per l'affidamento degli interventi di realizzazione del "Piano di caratterizzazione integrativa delle aree ex Italsider e ex Ilva - SIN di Bagnoli-Coroglio", CIG: 6715430425 CUP: C69G15001840001. L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 976.608,55 al netto di IVA di cui € 712.228,81 per i servizi, € 214.803,95 per i lavori e € 49.575,79 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Hanno presentato offerta n. operatori: 15. La predetta gara è stata aggiudicata a Research Consorzio Stabile Scart con l'importo complessivo di € 352.761,85 I.V.A. esclusa, con un ribasso del 67,30% sull'importo ribassabile. Informazioni sono disponibili sul sito: [www.invitaliaformatori.it](http://www.invitaliaformatori.it), sezione Portale Fornitori. **Il Responsabile del procedimento: Ing. Edoardo Robertella Stacul**

**Terna Rete Italia**  
TERNA GROUP

**AVVISO AL PUBBLICO**

**COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

(Art. 8 Legge 241/90 e art. 11 DPR 327/2001 con le modalità dell'art. 52-ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

**TERNA Rete Italia S.p.A.**, (C.F. 11799181000), Società con socio unico con sede legale in Via Egidio Galbani 70, 00156 Roma, in nome e per conto di **TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**, con sede legale in Via Egidio Galbani 70, 00156 Roma, giusta procura Rep. n. 18946 del 14 marzo 2012 per Nota Luca Troili in Roma,

**RENDE NOTO**

- di aver presentato, in data 06 agosto 2014 (prot. TRISPA/F20140009496), ai sensi del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche nonché dell'art. 3, comma 3, del DPR n. 878 del 30.07.1960, come modificato dal D.Lgs. n. 140 del 02.08.2007, istanza con relativo progetto alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Pianificazione Regolazione ed Uso delle Acque - Viale Campania, 36 - 90144 - Palermo e, per l'Istruttoria, alla Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture - Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Catania- U.O. 13 - Impianti Elettrici - Via Lago di Nictro, 89 - 95124 - Catania (CT), al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di pubblica utilità, utenza ed indifferibilità nonché di inamovibilità dell'opera denominata:

**"Variante in cavo all'elettrodotto 150 kV "Pantano D'Arce - Zia Lisa" e riassetto della rete 150 kV nell'area di Librino"**

- che la stessa riguarda esclusivamente il territorio della Regione Siciliana, interessando i Comuni di Catania e Misterbianco, tutti in provincia di Catania;

- che la lunghezza complessiva dei nuovi tratti di elettrodotto è di circa 2,6 km;

- che in seguito alla realizzazione della suddetta opera sarà possibile demolire circa 6,1 km di elettrodotto a 150 kV nel comune di Catania e 1,6 km nel comune di Misterbianco;

- che le principali caratteristiche tecniche del nuovo elettrodotto sono le seguenti:

- Tensione nominale 150 kV
- Frequenza nominale 50 Hz
- Intensità di corrente nominale 1000 A
- Potenza nominale 240 MVA

- che i tracciati degli interventi sopra descritti sono stati definiti in armonia con quanto

**iren**

estratto **Avviso per manifestazione di interesse gara n. rh\_16**

In nome e per conto di AMIAT S.p.A.

**Accordo Quadro per la fornitura di spazzatrici medie aspiranti per il servizio di igiene del suolo (per un periodo pari a mesi 36) e servizio di manutenzione "Full Service" (per un periodo pari a mesi 84) - Codice identificativo: rh\_16**

Si rende noto che sul portale acquisti del Gruppo Iren raggiungibile all'URL: <https://portaleacquisti.gruppoiren.it>, all'interno della sezione "Fornitori", "Portale acquisti media", è pubblicato l'avviso integrativo relativo alla fornitura di spazzatrici medie aspiranti per il servizio di igiene del suolo (per un periodo pari a mesi 36) e servizio di manutenzione "Full Service" (per un periodo pari a mesi 84) - Codice identificativo: rh\_16, a cui si rinvia per il dettaglio della disciplina.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei prescritti Requisiti di partecipazione, a manifestare interesse all'invito entro il 16/03/2017, h. 17:30.

Trattandosi di gara interamente gestita per via telematica, è prescritta la registrazione, la successiva abilitazione e la qualifica al Portale acquisti.

Importo a base di gara: € 5.932.500,00.

**IREN S.p.A.**,  
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI  
(Ing. Vito Gurrieri)

**POLIS**  
Fondi Immobiliari

Polis Fondi SGR p.A.  
Via Sofferino, 7 - 20121 Milano  
tel. 02.3206001 - fax 02.3206003

**AVVISO**

**FONDO POLIS: DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI EURO 38.700.000**

Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR - a seguito del perfezionamento della cessione dell'edificio "U7" sito in Assago Milanofiori (MI) avvenuta in data 23 dicembre 2016 - ha deliberato in data 24 febbraio 2017 un rimborso anticipato di capitale del valore complessivo di Euro 38.700.000, pari a Euro 300,00 per ciascuna delle 129.000 quote in circolazione.

La messa in pagamento avverrà con stacco in data 20 marzo 2017, **record date** 21 marzo 2017 e data valuta 22 marzo 2017, attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA. Trattandosi di un rimborso di capitale, l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta.

Milano, 9 marzo 2017

[www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it)

**POLIS**  
Fondi Immobiliari

**POLIS**  
Fondo di investimento alternativo immobiliare

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA AL 31/12/2016

**EURO 1.197,781**  
con rendimento medio annuo composto del **1,59%**

Milano, 9 marzo 2017

**Polis Fondi SGR p.A.**  
Via Sofferino, 7 - 20121 Milano  
tel. 02.3206001 - fax 02.3206003  
[www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it)

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI**  
**AVVISO DI GARA**  
Codice identificativo di gara (CIG): 690760419

L'ISTAT indice una gara a procedura aperta comunitaria, ai sensi del D.Lvo n.50/2016, relativa al servizio di trasporto, deposito, custodia, movimentazione dei volumi e del materiale documentario presente presso la c.d. torre libraria della sede di via Cesare Balbo, 16 di Roma. Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara potranno presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 21 aprile 2017.

Il bando di gara, con i relativi allegati, è disponibile sul sito ISTAT [www.istat.it](http://www.istat.it).

Per il DIRETTORE CENTRALE (dott. Ilario Sorrentino)

**BANCA D'ITALIA**  
**AMMINISTRAZIONE CENTRALE**  
**SERVIZIO APPALTI**  
**AVVISO DI POSTINFORMAZIONE - ESTRATTO**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, rif. 2017/S 032-055818 del 15/2/2017, è stato pubblicato l'avviso relativo all'esito della procedura aperta in modalità telematica per l'acquisizione la realizzazione e l'esercizio della nuova infrastruttura di rilevazione delle presenze e controllo degli accessi (GOA/14). E' risultato aggiudicatario il costituente RTI tra Interisemti Italia SpA (mandataria) e Selesta Ingegneria SpA (mandante) - Via dei Galla e Sidama, 23 00199 Roma. L'avviso è altresì pubblicato integralmente sul profilo di committente della Banca d'Italia (<https://gareappalti.bancaditalia.it>).

**PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**V. MESIANO LAUREANI**

**ESTRATTO BANDO DI GARA**  
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Marconi n.10, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Partiva IVA n. 09605690013, telefono 011-0678801, fax 011-0677805, [info@finpiemonte.it](mailto:info@finpiemonte.it)

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. rende nota l'intenzione di vendere la partecipazione azionaria della stessa detenuta nella società SAGAT SpA corrispondente all'8% del capitale sociale.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2017, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino", secondo le modalità indicate nel bando di gara.

Tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura sono contenute nel bando pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) e sul sito [www.asegoporditorino.it](http://www.asegoporditorino.it)

La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art.1396 c.c. né sollecitazione all'investimento ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

**insiel**

**ESTRATTO DI BANDO DI GARA AO n°17 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ON SITE SU POSTAZIONI DI LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA VENEZIA GIULIA CIG 69495264C**

Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, via San Francesco d'Assisi 43, 34137 Trieste, rende noto aver bandito procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 - volta alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 - da aggiudicare - ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per il servizio di cui in intestazione. L'importo totale a base d'asta è fissato in € 960.000,00 (Euro novecentosessantamila) IVA esclusa, non si prevedono oneri per le sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla suddetta base d'asta. Il termine indagarabile per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 31 marzo 2017. Il bando è stato inviato alla G.U.I.E. in data 20 febbraio 2017. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito <http://www.insiel.it> (sezione "Gare e Acquisti").

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Ing. Alberto Camella**

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**Sezione Fallimentare**  
Fallimento n. 150/2011  
Giudice Delegato: Dott. Adolfo Ceccarini

**AVVISO DI VENDITA**

Il Fallimento N. 150/2011 aperto avanti il Tribunale di Roma (la Procedura), comunica che intende procedere alla vendita di alcuni beni immobiliari acquisiti all'attivo della Procedura, in lotti distinti.

**DESCRIZIONE DEI LOTTI:**

**Lotto n. 1 (il complesso alberghiero Borgo Paraelios):**  
Trattasi del complesso immobiliare a destinazione alberghiera ubicato in Comune di Poggio Catino (RI), località Valle Collicchia, denominato Borgo Paraelios, ricompreso in una superficie di circa mq. 80.780, costituito da: un fabbricato adibito ad albergo, dependance e locali tecnici, cappella privata, piscina esterna, campo da tennis e di bocce, campo da golf con relativa club house (proiezione sul piano orizzontale del costruito circa 2.525 mq.).  
**Prezzo base d'asta: euro 1.323.000,00**

**Lotto n. 2 (i terreni con costruzioni):**  
Trattasi di immobili siti in Comune di Forano (RI), località Galatina, e precisamente: un terreno di circa mq. 84.262, su parte del quale insiste un locale adibito a stalla ad un solo piano terra, di circa mq. 339, nonché un fabbricato in corso di costruzione, al momento costituito dalla struttura in cemento armato, articolato sui piani terra, primo e secondo, di circa mq. 728, con annessa corte circostante.  
**Prezzo base d'asta: euro 160.200,00**

Attenzione: gli immobili sono interessati da alcune diffidatà tra lo stato dei luoghi ed i permessi a costruire. Per ogni più approfondita informazione sulla natura degli abusi edilizi, gli interessati potranno assumere elementi conoscitivi dalla relazione peritale redatta dall'ing. Carla Cappiello di Roma, costituente documentazione inerente la procedura di vendita).

La procedura di vendita si espletterà mediante un'asta, che si terrà avanti il notaio dottor Andrea Mosca (il notaio incaricato), avente studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 99, tel. 06-6892713, fax: fax.06.6869527, il giorno **12.04.2017**, alle ore **17.00**

L'integrale disciplina della procedura di vendita è contenuta nelle "NORME CHE REGOLANO L'INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI ACQUISTO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NELL'ATTIVO DELLA PROCEDURA - DISCIPLINARE D'ASTA" (in breve: "Regolamento delle vendite"). Il Regolamento delle vendite ed il presente Avviso, così come l'ulteriore documentazione inerente la procedura di vendita (perizia di stima; certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.; atto in data 16.05.2014 a rogito del notaio Montelatici di Roma, rep. 2195, racc. 1053; sentenza del Tribunale di Rieti n. 384/2014) possono essere consultati sul sito web: [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it)

Gli immobili possono essere visitati previa richiesta da inviare in forma scritta, via fax, al numero 06.32501010. La visita sarà confermata in forma scritta dalla Procedura e potrà avere luogo alla presenza di un delegato del curatore.

Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegno in alcun modo il curatore a contrarre con gli offerenti.  
Roma, 16 febbraio 2017

**Il curatore**

**MEDIOBANCA**

**Prestito obbligazionario**  
**"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% anno 2015/2025 subordinato Tier 2"**  
(Codice Isin IT0005127508)

Gli interessi relativi al periodo 12 dicembre 2016 - 10 marzo 2017, determinati al tasso annuale lordo del 3,00%, saranno esigibili dal 10 marzo 2017.

Per il periodo 10 marzo 2017 - 12 giugno 2017 il tasso annuo lordo è stato determinato nella misura del **3,00%**, pari a un tasso trimestrale lordo dello **0,78333%**.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.  
CAPITALE VERSATO € 436.516.571 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1  
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 00714490158  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**  
**PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

Appalto del servizio di rilievo idrografico degli specchi acquali inerenti i canali di grande navigazione di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e dei tratti di canale lagunare di accesso alle ricorrenze morfologiche della laguna di Venezia. CIG 67878755

**Bando di gara con procedura aperta di rilevanza europea.** Quest'Autorità rende noto che intende affidare, tramite procedura aperta, attraverso piattaforma telematica di negoziazione (gara interamente gestita con sistemi telematici), l'appalto del servizio in oggetto. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.784,20 (trecento quarantaduemila settecento e 4/10 euro). Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, stabiliti dall'art. IV.1.1) del Bando di gara. Luogo di esecuzione: Porto di Venezia. Importo complessivo dell'appalto: € 342.7



AZIONI&OBBLIGAZIONI

**Emissioni.** L'istituto ha collocato un titolo Tier 2 con uno spread di 424 punti base

# Ubi, bond da 500 milioni per il primo subordinato

Forte richiesta dall'estero e ordini per 1,1 miliardi

Mara Monti  
MILANO

In un mercato stanco Ubi riesce a collocare 500 milioni di euro raccogliendo ordini per 1,1 miliardi. Il primo bond subordinato Tier 2 di una banca italiana sconta una seduta con pochi volumi dopo giornate molto attive, prezzando il titolo con scadenza settembre 2027 richiamaibile dopo 5,5 anni, a 424 punti base sul tasso midswap, cedola al 4,45% e rendimento al 4,50 per cento. New issue premium 10 punti base. L'istituto di credito in questi giorni all'attenzione del mercato per l'offerta su Carichieti, Etruria e Banca Marche, utilizzerà il funding per l'ammortamento regolamentare dei subordinati già collocati.

Oltre al titolo emesso ieri, Ubi ha un secondo bond subordinato collocato agli istituzionali lo scorso aprile per 750 milioni di euro, scadenza maggio 2026, un anno in meno rispetto al nuovo,

titolo che ieri scambiava con uno spread di 400 punti base. Molta attenzione da parte degli investitori esteri a cui è andato il 60% del bond, in particolare in Uk e tra gli investitori il 50% è rappresentato fund manager,

**DEBOLEZZA ITALIA**

Il mercato italiano sconta le incertezze della politica e la debolezza delle banche legata ai timori su Pop Vicenza e Veneto Banca

20% hedge fund e 12% banche. Sul fronte delle scadenze, nel corso dell'anno Ubi dovrà rimborsare 3,7 miliardi di obbligazioni retail e 2,0 miliardi di titoli collocati agli istituzionali mentre sul debito Tier2, la banca ha rimborsato carta retail per una novantina di milioni a fine febbraio, e altri 80 milioni, sempre

retail, sono previsti per il prossimo novembre. Più consistenti i rimborsi di carta Tier2 del 2018, in tutto circa 540 milioni, sia retail sia istituzionale, tra giugno e novembre dell'anno prossimo. Dati gli ingenti impegni, non è escluso che la banca si rivolga nuovamente al mercato nel corso dell'anno. Sul bond Tier 2 il rating atteso del titolo è Baa3 per Moody's, BB per S&P, BB+ per Fitch e BBB per DBRS. L'operazione è stata gestita da Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan e Ubs.

In generale il mercato italiano sconta ancora le incertezze della politica e la debolezza delle banche, in questa fase legati ai timori che Popolare Vicenza e Veneto Banca non riescano ad accedere alla ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato. In un mercato debole, a ridare fiducia al settore è stato il risultato positivo dell'aumento di capitale di UniCredit che do-

po l'operazione ha visto scendere lo spread del Tier 2 di 40 punti base che diventa di 80 punti base da inizio anno.

Un confronto tra le principali banche italiane vede il bond subordinato Intesa Sanpaolo 3,928% settembre 2026 scambiarsi con uno spread di 300 punti base, UniCredit 4,375% gennaio 2027 a 345 punti base, Banco Bpm 7,25% marzo 2021 a 450 punti base. Di fatto lo spread tra Unicredit e Intesa Sanpaolo è di 45 punti base in quanto l'istituto di Piazza Gae Aulenti sconta un maggiore premio al rischio, differenziale destinato a ridursi dopo l'aumento del capitale e la riduzione degli Npls. Sta di fatto che con il risultato dell'emissione di Ubi secondo alcuni operatori sarà difficile vedere presto nuovi emittenti italiani: ora il focus è sulla Bce e sulla Federal Reserve su cui il mercato ha già scontato l'aumento dei tassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Riassetti.** Oggi assemblea dei soci sul rifinanziamento e cda compagnia - Resta il nodo esuberi

# Alitalia, test sul piano di rilancio

ROMA

Il viaggio di Luigi Gubitosi ad Abu Dhabi, in casa di Etihad, ha catalizzato l'attenzione alla vigilia di quella che potrebbe essere una giornata di svolta per la sofferente Alitalia. Oggi, prima del cda convocato per le 16.30 a Milano nella sede di UniCredit, si riunirà l'assemblea degli azionisti della compagnia.

All'ordine del giorno il rifinanziamento e la ricapitalizzazione di Alitalia, per circa 900 milioni e potrebbe esserci la nomina di Luigi Gubitosi presidente operativo, con l'uscita di Luca Cordero di Montezemolo.

Il rifinanziamento è un'operazione mista, tra versamento di nuove risorse e conversione in azioni di crediti delle banche. Le più espresse sono UniCredit e Intesa Sanpaolo, i principali soci italiani. Un'iniezione di cassa è necessaria, perché a fine mese la compagnia si troverebbe senza liquidità

erischierebbe la paralisi. Solo se ci sarà il sì al rifinanziamento il cda potrà quindi approvare il piano industriale dell'a.d. Cramer Ball, reso più severo nel taglio dei costi dopo le obiezioni dell'advisor Roland Berger e le richieste delle

**MANOVRA DA 900 MILIONI**

Prevista nuova cassa e in parte conversione dei crediti bancari. Confronto sul taglio della forza lavoro - Gubitosi verso la presidenza operativa

banche. Gli esuberi dichiarati sono circa 2.000, ma in realtà potrebbero essere molti di più. Alitalia metterà a terra 20 Airbus 320 e farà meno voli. È stato annunciato ieri che dal 27 marzo la compagnia interromperà i voli per Reggio Calabria, 56 voli settimanali con Fiumicino, Linate, Torino.

In caso di accordo tra le banche azioniste e Etihad, i 900 milioni saranno versati pro quota dagli attuali azionisti. Quindi circa 450 milioni sarebbero a carico soprattutto di Unicredit e Intesa, in parte con la conversione di crediti in azioni, compresi i 180 milioni sbloccati prima di Natale. Altri 450 milioni sarebbero versati da Etihad. Generali invece ha detto no alla richiesta di convertire in azioni il bond «Dolce vita» di 300 milioni. Probabilmente a Generali verrà chiesta una ristrutturazione del credito. In caso di accordo sulle deleghe, Gubitosi potrebbe essere nominato già oggi presidente operativo. Ex a.d. di Wind ed ex d.g. Rai, nonché consigliere di amministrazione in carica del Sole 24 Ore (editore di questo giornale), Gubitosi non sarà però amministratore delegato né avrà pieni poteri, come avevano chiesto le banche nel candidarlo. Il capozia di azienda rimane Ball, l'a.d. au-

straliano che James Hogan, a.d. di Etihad, ha difeso strenuamente. Gubitosi dovrebbe avere le deleghe per i rapporti con il governo, i sindacati, la comunicazione. Nelle ultime ore avrebbe ottenuto anche la finanza.

Alitalia appartiene per il 49% a Etihad e per il 51% a Midco, il veicolo posseduto da Cai, la vecchia compagnia dei Capitani coraggiosi insediati da Silvio Berlusconi nel 2008. I soci principali di Cai sono UniCredit con il 32,79% e Intesa con il 32,02. Improbabile, salvo qualche eccezione, che gli altri soci Cai mettano risorse: Popolare di Sondrio ha il 12,40%, Atlantia il 7,63%, Banca Mps il 3,14%, Poste il 2,75% (l'a.d. Francesco Caio ha detto no), altri 20 soci detengono quote che vanno dal 2,73% di Immsi allo 0,01% di Vitrociset, passando per lo 0,11% della famiglia Marcegaglia.


R.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Operazione da 8 miliardi di dollari**

# SoftBank vende 25% dei chip Arm

La giapponese SoftBank venderà il 25% di azioni della società britannica di chip Arm Holdings al fondo Vision, un fondo tecnologico che la stessa banca sta creando con l'investitore di Abu Dhabi Mubadala Development. Il nascente Fondo tech degli Emirati Arabi, forte di una dotazione da 100 miliardi di dollari, ha espresso il desiderio di avere le azioni Arm nel suo portafoglio. Così SoftBank riceverà circa 8 miliardi di dollari dalla vendita delle azioni Arm.



**In breve**

**DIASORIN**

**Chiude il 2016 con più ricavi e utili**

Diasorin, big della produzione di test diagnostici, ha chiuso il 2016 con un utile netto di 112,6 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono stati di 569,3 milioni di euro (+14%) e +6,4% a tassi di cambio e perimetro costanti), l'ebitda di 217,3 milioni (+17,5% e +9,7% a cambi e perimetro costanti), e l'ebit di 172,6 milioni (+13,6%). Il free cash flow è pari a 132,2 milioni di euro, +24 milioni dal 2015. Il cda proporrà ai soci un dividendo di 0,80 euro per azione. Per il 2017 il gruppo prevede un +11% dei ricavi sul 2016 a cambi costanti e un Mol in crescita dell'11%, sempre a cambi costanti.

**ERG**

**Rileva in Germania sei parchi eolici**

Erg tramite la controllata Erg Power Generation, ha acquisito da Dif Re Erneuerbare Energien 1 GmbH e da Dif RE Erneuerbare Energien 3 GmbH il 100% del capitale di sei società di diritto tedesco titolari di sei parchi eolici in Germania. I parchi, con una capacità installata di 48,4 MW, hanno una produzione annua media attesa di 84 GWh, pari a circa 66.000 t di emissione di CO2 evitate; sono operativi dal 2007 e hanno una scadenza media degli incentivi al 2027. Il prezzo pagato a titolo di equity value è di 14,4 milioni di euro cui corrisponde un enterprise value di circa 40 milioni.

**LEONARDO**

**Annuncia espansione in Giappone**




Leonardo ha annunciato un'espansione della sua presenza nel mercato elicotteristico giapponese, con nuovi contratti e consegne, portando gli ordini a circa 160 e la flotta in servizio a 120 unità. Augusta Westland AW139 configurazione VIP entra per la prima volta sul mercato giapponese e sarà consegnato entro fine anno; per Mitsui Bussan Aerospace saranno consegnati quattro AW139 ai dipartimenti antincendio di Tokyo e Sapporo e alla protezione civile di Mie e Tochigi. Il successo di Leonardo nel mercato elicotteristico giapponese continua quindi a crescere.

**ALERION**

**Più ricavi e i conti tornano in positivo**

Alerion ha chiuso il 2016 con un utile netto di 900 mila euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 8,6 milioni registrata nel 2015. Il fatturato è salito a 51,3 milioni dai 46,5 milioni del 2015; l'ebitda è salito a 36,1 milioni da 26 milioni e l'ebit da 4 a 15,6 milioni. L'andamento economico del 2016 è stato caratterizzato da una produzione elettrica in linea con le medie storiche stagionali e da una riduzione dei costi di gestione, derivante dal piano di efficientamento avviato nel 2015. Verrà proposto agli azionisti un dividendo di 0,045 euro lordi per ogni azione ordinaria.

# LA GIORNATA

Titoli di Stato e Obbligazioni															
	Spread Bund 2Y			Spread Bund 5Y			Spread Treas. 5Y			Spread Treas. 10Y			Spread Bonos 2Y		
	88			133			-119			-31			17		
	87	a ieri		131	a ieri		-123	a ieri		-34	a ieri		18	a ieri	
	49	a un anno		73	a un anno		-100	a un anno		-42	a un anno		-2	a un anno	

TITOLI IN SCADENZA										Obbligazioni - MOT ed EuroMOT									
Dati al 28-02-2017 in Mid di C. Fonte: Ministero del Tesoro																			
Scad.	BoT	BTP/BTPe/Cte	CCT	CtZ	D.Est.	Totale				Date	God.	Titolo	Codice	ISIN	Prezzo	Rend.	WYAP	eff. %	
01-08-18.2019																			
01-09-19.2019																			
15-04-15.10.2019																			
01-06-11.12.2019																			
01-08-12.2020																			
01-09-13.2020																			
01-05-15.2020																			
01-09-19.2020																			
01-05-11.11.2020																			
01-09-13.2021																			
01-05-15.2021																			
01-06-16.2021																			
01-08-18.2021																			
01-09-19.2021																			
01-05-11.11.2021																			
15-06-15.12.2021																			
01-09-13.2022																			
01-04-14.2022																			
15-04-15.4.2022																			
01-09-19.2022																			
15-03-15.9.2022																			
01-05-11.11.2022																			
15-03-15.3.2023																			
01-05-15.2023																			
01-08-18.2023																			
15-04-15.10.23																			
01-05-11.11.2023																			
2-06-02.12.2023																			
01-09-13.2024																			
01-09-19.2024																			
01-06-11.12.2024																			
01-09-13.2025																			
01-06-16.2025																			
01-06-11.12.2025																			
01-06-16.2026																			
01-05-11.11.2026																			
01-06-16.2027																			
01-05-11.11.2027																			
01-05-11.3.2031																			
01-05-11.2031																			
01-09-13.2032																			
01-08-18.2033																			
01-09-13.2034																			
01-08-18.2035																			
01-09-13.2036																			
01-08-18.2037																			
01-09-13.2038																			
01-08-18.2039																			
01-09-13.2040																			
01-09-19.2041																			
01-09-19.2042																			
01-09-19.2043																			
01-09-19.2044																			
01-09-19.2045																			
01-09-19.2046																			
01-09-19.2047																			
01-09-19.2048																			
01-09-19.2049																			
01-09-19.2050																			
01-09-19.2051																			
01-09-19.2052																			
01-09-19.2053																			
01-09-19.2054																			
01-09-19.2055																			
01-09-19.2056																			
01-09-19.2057																			
01-09-19.2058																			
01-09-19.2059																			
01-09-19.2060																			
01-09-19.2061																			
01-09-19.2062																			
01-09-19.2063																			
01-09-19.2064																			
01-09-19.2065																			
01-09-19.2066																			
01-09-19.2067																			
01-09-19.2068																			
01-09-19.2069																			
01-09-19.2070																			
01-09-19.2071																			
01-09-19.2072																			
01-09-19.2073																			
01-09-19.2074																			
01-09-19.2075																			
01-09-19.2076																			
01-09-19.2077																			
01-09-19.2078																			
01-09-19.2079																			
01-09-19.2080																			
01-09-19.2081																			
01-09-19.2082																			
01-09-19.2083																			
01-09-19.2084																			
01-09-19.2085																			
01-09-19.2086																			
01-09-19.2087																			
01-09-19.2088																			
01-09-19.2089																			
01-09-19.2090																			
01-09-19.2091																			
01-09-19.2092																			
01-09-19.2093																			
01-09-19.2094																			
01-09-19.2095																			
01-09-19.2096																			
01-09-19.2097																			
01-09-19.2098																			
01-09-19.2099																			
01-09-19.2100																			
01-09-19.2101																			
01-09-19.2102																			
01-09-19.2103																			
01-09-19.2104																			
01-09-19.2105																			
01-09-19.2106																			
01-09-19.2107																			
01-09-19.2108																			
01-09-19.2109																			
01-09-19.2110																			
01-09-19.2111																			
01-09-19.2112																			
01-09-19.2113																			
01-09-19.2114																			
01-09-19.2115																			
01-09-19.2116																			
01-09-19.2117																			
01-09-19.2118																			
01-09-19.2119																			



















## MERCATO AZIONARIO

## BORSA ITALIANA

2016-2017 (1)	Pr. Chiusura (3)	Var. % (4)	Apert. (5)	Min. (6)	Max. (7)	N.ro Cont.	Div. (8)	Div. (9)	Data	Stacco
2016-2017 (1)	Pr. Chiusura (3)	Var. % (4)	Apert. (5)	Min. (6)	Max. (7)	N.ro Cont.	Div. (8)	Div. (9)	Data	Stacco
2016-2017 (1)	Pr. Chiusura (3)	Var. % (4)	Apert. (5)	Min. (6)	Max. (7)	N.ro Cont.	Div. (8)	Div. (9)	Data	Stacco
0,98	1.355	1.285	10412	1621	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
9,765	14.270	11.712	108	1512	10	10	10	10	10	10
2.500	9.400	5.119	18	1094	1	1	1	1	1	1
1.132	1.820	1.562	14	1566	1	1	1	1	1	1
0,310	1.517	0,738	436	1405	10	10	10	10	10	10
0,844	1.474	1.280	1836	3	1.394	1.393	1.383	1.400	1.393	1.400
6,905	20.020	15.424	120	1084	1	1	1	1	1	1
2,184	3.098	1.047	3161	1	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
14,800	3.028	1.878	44	1434	1	1	1	1	1	1
0,333	1.047	0,387	29	1579	10	10	10	10	10	10
0,710	10.670	9.947	470	1040	1	1	1	1	1	1
2,550	7.940	5.236	1250	1011	10	10	10	10	10	10
9,372	11.901	11.669	35	1212	1	1	1	1	1	1
1,022	3.212	2.875	106	1035	1	1	1	1	1	1
3,880	6.710	6.100	629	1146	1	1	1	1	1	1
8,685	12.520	11.228	18	1100	1	1	1	1	1	1
15,300	34.800	21.896	187	1138	10	10	10	10	10	10
11,000	8.590	8.848	578	1574	10	10	10	10	10	10
15,200	20.700	19.078	5435	100	10	10	10	10	10	10
12,400	23.000	16.694	1577	1398	10	10	10	10	10	10

6.010	9.865	8.769	16 6020	B&C Speakers	9.365	9.350	11	18.40	9.326	9.370	21.00	9.310	42	8	72	1.601	5.67	3.75	103	0.200	0.250	0.16	1.172	0.203	0.201	100 1245	S M&C	0.161	0.160	0.29	122	0.163	0.160	0.165	34	122	20	107	1.77	76.620		
0.206	1.245	0.315	6859 15060	B Cargor	0.248	0.256	13	18.87	0.256	0.257	0.248	0.263	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
47.890	101.000	57.680	101.000	B Cargor	89.000	89.000	13	18.87	86.623	85.257	85.248	85.263	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9	4.87	32	1324	0.660	0.660	0.660	178	807	0.047
0.125	0.604	0.375	91 1245	B Cargor	0.125	0.125	13	18.87	0.125	0.125	0.125	0.125	26	13	27	0.085	210.52	15.500	20.000	18.523	52 1019	Marr	19.960	19.960	0.05	14.54	19.960	19.760	19.760	19.960	9.5	1249	27.9									



Giovedì  
9 Marzo 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.isole24ore.com  
@24NormeTributi



## FLAT TAX PER I «PAPERONI» Niente interpello per i non residenti

Alessandro Martinelli e Antonio Tomassini ▶ pagina 39



## GIUSTIZIA La mediazione diventa a regime

Giovanni Negri ▶ pagina 42

**Riscossione.** Il Governo favorevole a rinviare al 21 aprile il termine per aderire alla regolarizzazione: la modifica nel Dl terremoto

# Rottamazione cartelle verso la proroga

Sì alla risoluzione del M5S: subito il Dure per chi presenta l'istanza senza attendere la prima rata

Marco Mobili  
Giovanni Parente  
ROMA

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. E tra l'altro in piena corsa. La **rottamazione delle cartelle** incassa la doppia apertura del Governo suscitando dei termini di adesione e semplificazione nel rilascio del **Dure** (il documento unico di regolarità contributiva), proprio nel giorno in cui arriva la circolare delle Entrate con i primi chiarimenti. In queste ore i tecnici del Mef e della Ragioneria dovranno definire i dettagli alla doppia apertura del viceministro all'Economia Luigi Casero registrata ieri con il via libera all'unanimità della commissione Finanze della Camera alla risoluzione dei Cinque stelle (primo firmatario Carlo Sibilìa) che punta a risolvere per migliaia di Pmi il problema del rilascio del Dure per chi aderisce alla rottamazione delle cartelle.

Sulla **proroga del termine di adesione del 31 marzo fino al 21 aprile** Casero ha risposto alle sollecitazioni dei Cinque stelle sul differimento del termine, chiarendo che se l'emendamento presentato dal Pd al decreto legge terremoto sarà dichiarato ammissibile «il Governo esprimerà parere favorevole». Non solo. Sul tavolo della commissione Ambiente della Camera, dove è in corso l'esame del decreto terremoto, ci sono altri

emendamenti alla rottamazione come quello di Giulio Cesare Sottanelli (Sc-Ala) che chiede di dilazionare in 48 rate il pagamento della sanatoria per chi è residente nelle aree del centro Italia colpite dal sisma.

A giocare a favore della proroga generalizzata al 21 aprile c'è poi il sempre maggiore *appeal* delle ultime settimane, stando ai numeri ufficiali comunicati. Le domande continuano, infatti, a crescere: l'ultimo aggiornamento a martedì parla di 400mila

### IL CALENDARIO

La nuova scadenza per i contribuenti comporterà anche la revisione dei tempi per le risposte di Equitalia

istanze pervenute a Equitalia tra sportelli, e-mail e posta elettronica certificata (Pec). Dall'altro lato, bisognerà ricalibrare tutto il calendario successivo. La proroga di 21 giorni per presentare le domande dovrà riflettersi in uno spostamento in avanti di tre settimane del termine concesso a Equitalia per presentare il conto ai contribuenti: scadenza attualmente fissata al 31 maggio e che, orientativamente, potrebbe slittare tra il 15 e il 21 giugno.

L'altro ritocco in arrivo riguarda

da, come anticipato, il Dure. Il problema più volte sottolineato su queste colonne è che l'attestato di regolarità contributiva secondo una precisazione arrivata dall'Inps può essere rilasciato soltanto dopo il versamento della prima o unica rata della rottamazione. Come spiega il primo firmatario della risoluzione Carlo Sibilìa, «ora il Governo si dà una mossa» per prevedere «l'immediato rilascio di un Dure (Documento unico di regolarità contributiva) regolare da parte dell'Inps nel momento in cui l'impresa fa richiesta di definizione agevolata delle cartelle esattoriali per debiti di natura, appunto, contributiva». Una vittoria per le Pmi (senza il Dure, ad esempio, non si può partecipare alle gare per gli appalti pubblici) che ora dovrà essere «ratificata» in un emendamento sempre al decreto terremoto. Proposta di modifica che, come sottolinea il sottosegretario all'Economia Paola De Micheli (Pd), è «pronta e dovrà essere sottoposta al vaglio degli uffici tecnici per l'ammissibilità». Da sciogliere poi il nodo se a presentare l'emendamento in commissione Ambiente sarà lo stesso esecutivo o la relatrice al decreto terremoto, Chiara Braga (Pd). Per Enrico Zanetti (Sc-Ala) «ora bisognerà valutare di fare un passo avanti, cancellando a regime l'aggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le possibili modifiche

#### IL TERMINE PER ADERIRE

Attualmente la deadline per aderire alla rottamazione delle cartelle è quella stabilita dal decreto fiscale collegato alla manovra, ossia il prossimo 31 marzo. Sulla proroga al 21 aprile il viceministro all'Economia Luigi Casero ha risposto alle sollecitazioni dei Cinque stelle chiarendo che se l'emendamento presentato dal Pd al decreto legge terremoto sarà dichiarato ammissibile «il Governo esprimerà parere favorevole»

**21 aprile**

#### La nuova scadenza

L'emendamento presentato dal Pd al decreto terremoto punta a spostare al 21 aprile il termine per l'istanza di ammissione alla rottamazione

#### LA SCADENZA PER I CALCOLI

Con lo spostamento del termine di adesione si produrrebbe, però, un effetto a cascata anche sulla successiva scadenza. Entro il 31 maggio, infatti, Equitalia deve rispondere a tutte le istanze pervenute indicando qual è l'importo dovuto per la rottamazione con il piano dei versamenti (per chi ha optato per le rate). Si potrebbe profilare, quindi, anche uno spostamento in avanti della scadenza tra il 15 e il 21 giugno

**400 mila**

#### Le domande presentate

L'ultimo aggiornamento sulle istanze presentate a Equitalia per la rottamazione è di 400mila alla data di martedì scorso

#### RILASCIO ANTICIPATO DEL DURE

Il l'attestato di regolarità contributiva secondo una precisazione arrivata dall'Inps può essere rilasciato soltanto dopo il versamento della prima o unica rata della rottamazione. Con la risoluzione presentata dai Cinque stelle in commissione Finanze alla Camera e votata all'unanimità si impegna il Governo ad anticipare il rilascio del Dure alla presentazione della domanda di rottamazione

**31 luglio**

#### La prima o unica rata

L'interpretazione fornita dall'Inps vincola il rilascio del Dure al versamento della prima o unica rata della rottamazione

Lunedì sul giornale le risposte degli esperti

Arriva «Chiedi al Sole», il forum sui dubbi dei lettori. Si parte con la sanatoria

Ogni settimana la possibilità di rivolgere domande agli esperti del Sole 24 Ore, per ottenere ogni lunedì i chiarimenti richiesti: è la nuova iniziativa «Chiedi al Sole» che dal prossimo lunedì, 13 marzo, arricchirà il servizio dell'Esperto risponde, con forum tematici sui temi fiscali, previdenziali, del diritto di famiglia, del condominio.

La prima puntata di «Chiedi al Sole» sarà dedicata proprio alla rottamazione delle cartelle esattoriali, che entra in queste settimane nella sua fase più calda, con gli interventi dell'agenzia delle Entrate e con quanto annunciato in Parlamento. Per offrire un aiuto ai lettori, sia professionisti sia contribuenti in cerca di informazioni e chiarimenti, da questa mattina sarà attivo il Forum, all'indirizzo [www.isole24ore.com/forumcartelle](http://www.isole24ore.com/forumcartelle), al quale si potranno indirizzare i quesiti. L'invio sarà possibile fino alle ore 14 di domani, venerdì 10 marzo. E lunedì una selezione di risposte, accompagnata dai chiarimenti degli



esperti sarà presentata sulle pagine del Sole 24 Ore.

«Chiedi al Sole», come da tradizione per questo tipo di servizi dell'Esperto risponde, è gratuito. L'iniziativa si aggiunge al fascicolo con quesiti e risposte che ogni lunedì viene allegato al Sole 24 Ore. Inoltre, sul sito dell'Esperto risponde ([www.isole24ore.com/espertorisponde](http://www.isole24ore.com/espertorisponde)) è sempre a disposizione la banca dati con oltre duecentomila casi risolti.

[www.isole24ore.com/forumcartelle](http://www.isole24ore.com/forumcartelle)  
L'indirizzo del Forum di «Chiedi al Sole» dedicato alla sanatoria di multe e cartelle  
[www.isole24ore.com/espertorisponde](http://www.isole24ore.com/espertorisponde)  
Il sito dell'Esperto risponde per consultare la banca dati

**I chiarimenti delle Entrate.** La circolare n. 2/2017 specifica che rientrano nel perimetro dell'operazione tutte le trasmissioni avvenute entro il 31 dicembre 2016

# Sanabili anche i ruoli costituiti da sole sanzioni

Luigi Lovecchio

Sono definibili anche gli affidamenti costituiti da sole **sanzioni**. Rientrano nel perimetro temporale della sanatoria tutte le **trasmissioni** materialmente avvenute entro il **31 dicembre 2016**, a prescindere dalla data di formale presa in carico delle stesse da parte dell'agente della riscossione. La possibilità di non versare la **rata di luglio** e di riprendere i pagamenti del precedente piano di rientro dovrebbe valere **solo per le dilazioni**

zioni in essere al **24 ottobre 2016**.

Sono alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella **circolare n.2** con cui l'**agenzia delle Entrate** ha illustrato i contenuti della **defi-**

### IL PUNTO CRITICO

Possibile non versare la rata di luglio e riprendere i pagamenti del precedente piano di rientro solo per le dilazioni al 24 ottobre 2016

nizione agevolata di cui all'articolo 6 del Dl 193/2016.

Sotto il profilo dell'individuazione degli elementi essenziali della rottamazione, la circolare, ricordando la possibilità di definire anche solo parzialmente gli affidamenti a Equitalia, ha precisato cosa si intende per singolo «carico» affidato, che costituisce l'unità indivisibile della rottamazione. Si tratta della partita di ruolo derivante normalmente da un atto impositivo dell'Ufficio (avviso di accertamento o cartella di pagamento), recante anche una pluralità di codici tributo. Non è dunque possibile scindere i rilievi contestati in un unico atto di accertamento, anche se riferiti a tributi diversi.

In punto di affidamenti rottamabili, le Entrate offrono una interpretazione estensiva della norma, rispetto alla lettura proposta da Equitalia. Si sostiene infatti che non rileva la data di avvenuta consegna del ruolo, individuata ai sensi dell'articolo 4 del

Dm 321/1999. Ciò che conta è la materiale «uscita» della pretesa dalla disponibilità dell'agenzia delle Entrate. Vengono in questo modo rimessi in gioco tutti gli affidamenti eseguiti nella seconda metà di dicembre 2016.

Dall'altro delle pretese definibili, del tutto correttamente le Entrate confermano che vi rientrano anche quelle aventi esclusivo contenuto sanzionatorio (quali le sanzioni comminate dal 2007 agli intermediari abilitati) in assenza

di espresse esclusioni rinvenibili nella norma di riferimento. Ne consegue che in questo caso, la sanatoria avviene sostanzialmente a costo zero.

Una precisazione restrittiva, anche questa in apparente contrasto con le indicazioni di Equitalia, riguarda la facoltà di non pagare la rata di luglio e di riprendere la dilazione pregressa. Sembra che nell'opinione del Fisco ciò sia ammesso solo per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, mentre secondo Equitalia tale possibilità è consentita anche per quelle ottenute entro la fine di marzo.

In merito alle implicazioni sui

giudizi in corso, le Entrate ribadiscono che se l'affidamento non comprende l'intera pretesa in contestazione, la lite prosegue per la differenza. In caso di richiesta di differimento di udienza da parte del contribuente, giustificata dalla valutazione se aderire o meno alla definizione, gli uffici sono invitati a non opporsi, a meno che la stessa non appaia chiaramente dilatoria (ad esempio perché si tratta di pretese non definibili). L'impegno a rinunciare ai giudizi in corso non coincide inoltre con l'istituto della rinuncia al ricorso. L'estinzione della controversia deve quindi confluire in

una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Sembra inoltre corretto ritenere che l'abbandono della lite consegua unicamente al perfezionamento della definizione che avviene solo con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute. Ciò è chiaramente desumibile, tra l'altro, dal punto del documento di prassi in cui si afferma che la definizione è comunque valida se il debitore ha pagato tutto per tempo, anche se erroneamente non ha barrato la casella con l'impegno alla rinuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'

## IL DINAMISMO DELLE START UP E IL BOOM DELLE OPERAZIONI DI M&A ALLA GUIDA DEL RILANCIO

IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

Con Il Sole 24 ORE a € 6,90 in più\*

\*Offerta valida dall'8 marzo al 5 aprile

SHOPPING

in abbonamento su [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

GRUPPO **24 ORE**



IN EDICOLA DALL'8 MARZO

[www.limpresaonline.net](http://www.limpresaonline.net)



FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Bilancio.** Con il decreto legislativo 139/15 cambia la disciplina contabile che assegnava la possibilità di decisione solo ai soci

# Patrimonio netto, effetto riserve

## Dagli errori alle azioni proprie: quando gli amministratori possono intervenire



Franco Roscini Vitali

In un tempo non lontano, fino ai bilanci 2015, gli amministratori di una società non avevano il potere di intervenire sulle riserve del patrimonio netto: dai bilanci 2016, con l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/15, la situazione cambia.

Infatti, cade uno dei principi, più di carattere giuridico che contabile, in base al quale le riserve del patrimonio netto erano movimentate dai soci. In sostanza, fatte salve specifiche e particolari situazioni riconducibili per esempio a leggi di rivalutazione, le riserve erano "governate" dai soci in sede assembleare, in particolare con decisioni di accantonamento e distribuzione di utili.

La differenza tra fondi e riserve risiedeva anche nei diversi soggetti che le gestivano: rispettivamente, amministratori e soci.

Facendo un passo indietro nel tempo, uno degli effetti positivi del recepimento della quarta direttiva avvenuto nel 1993, è stata la netta distinzione tra fondi per rischi e oneri e riserve.

L'articolo 2424-bis, comma 3, del codice civile da allora fornisce la definizione di fondi per rischi e oneri, e, pertanto, separa nettamente questi dalle riserve: distinzione che, prima del recepimento della quarta direttiva, era sovente disattesa, si pensi,

per esempio, alla precedente prassi di stanziare fondi passivi per rischi generici.

Tornando al decreto legislativo n. 139/15, la situazione, per quanto riguarda i poteri degli amministratori, cambia e si avvicina alla prassi contabile internazionale: anche gli amministratori hanno la possibilità, a volte l'obbligo, di movimentare le riserve presenti nel patrimonio netto.

Questo comporta impatti con effetti variabili sul patrimonio netto delle società in base alle specifiche situazioni: infatti, non sono poche le operazioni che possono produrre effetti, positivi e negativi, sull'entità del patrimonio netto e, di conseguenza, sulla rappresentazione dello stato patrimoniale con ri-

flessi su alcuni indici finanziari, in particolare sull'indebitamento e su eventuali covenants (clausole) contenuti nei contratti di finanziamento.

Innanzitutto, le azioni proprie, a partire dai bilanci 2016, non sono più iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ma sono portate a diretta riduzione del patrimonio netto, in una riserva negativa.

Inoltre, il principio contabile Oic 28 "Patrimonio netto" precisa, in alcuni casi, può comportare un impatto rilevante sul patrimonio netto.

Anche l'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, in alcuni casi, può comportare un impatto rilevante sul patrimonio netto.

È il caso, per esempio, dell'inclusione nel patrimonio netto della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" collegata all'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

La copertura di flussi finanziari riguarda, l'interesse variabile pagato periodicamente in relazione a un debito finanziario a tasso variabile, l'impegno all'acquisto o alla vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale emergerà un acquisto o una vendita di beni.

Le riserve in questione non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite: si tratta di una novità rilevante, dalla quale consegue l'esistenza di un patrimonio netto "contabile" differente rispetto al patrimonio netto che possia-

### I casi risolti

#### L'ERRORE RILEVANTE

Nel bilancio della società Alfa, relativo all'esercizio 2015, è stata erroneamente registrata due volte una fattura di vendita e, pertanto, è presente il credito doppio. Nel bilancio 2016 l'errore, considerato rilevante, è corretto con la scrittura contabile in partita doppia: "Utili portati a nuovo a crediti". L'Oic avverte che esula dall'ambito di applicazione del principio contabile la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto di natura strettamente giuridica

#### IL CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI

La società Beta decide, in sede di redazione del bilancio 2016, di passare per la valutazione delle rimanenze di magazzino, dal metodo Lifo al metodo del costo medio ponderato. La decisione è la conseguenza dell'acquisto della società da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato e valuta le rimanenze con il metodo del costo medio ponderato: pertanto, si tratta di unificare i principi contabili di gruppo. L'effetto positivo del cambiamento, pari a 300mila euro, è rilevato nel patrimonio netto con la scrittura contabile in partita doppia: "Rimanenze a utili portati a nuovo"

#### LA TRANSIZIONE/1

La società Gamma 1, in sede di transizione alle nuove regole contabili dettate dal Dlgs 139/15, deve eliminare le spese di pubblicità in corso di ammortamento in quanto non soddisfano i criteri di iscrizione nell'attivo previsti dal principio contabile Oic 24. L'eliminazione avviene tramite la scrittura contabile in partita doppia "Utili portati a nuovo a spese di pubblicità". In assenza di utili a nuovo e riserve, dovranno intervenire i soci con un versamento

#### LA TRANSIZIONE/2

La società Gamma 2, in sede di transizione alle nuove regole, deve rilevare un derivato minusvalente relativo a coperture di fair value: in assenza della documentazione relativa alla copertura deve considerare il derivato non di copertura, rilevando l'effetto negativo nel patrimonio netto con la scrittura contabile in partita doppia "Utili portati a nuovo a fondo strumenti finanziari derivati passivi"

mo definire "giuridico".

Inoltre, è necessario iscrivere i derivati in essere all'1 gennaio 2016: per le coperture di flussi finanziari, la parte inefficace è imputata agli utili/perdite di esercizi precedenti, in questo caso con effetto sul patrimonio netto anche ai fini "giuridici".

Gli amministratori, poi, intervengono sul patrimonio netto anche in altre due situazioni: correzione di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili.

Infatti, la voce "Utili (perdite) portati a nuovo" accoglie anche le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, qualora l'imputazione ad altra voce del patrimonio netto non sia più appropriata.

L'Oic 29 precisa che è rilevante l'errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio: la rilevanza, poi, dipende dalle dimensioni e dalla natura dell'errore ed è valutata a seconda delle circostanze.

In sostanza, un errore di diecimila euro può essere rilevante in un bilancio redatto in forma abbreviata, mentre può non esserlo in un bilancio redatto in forma completa.

Infine, un impatto rilevante sul patrimonio netto può determinarsi in sede di transizione alle nuove regole contabili: per esempio, a causa dell'eliminazione delle spese di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento, situazione che, in assenza di insufficienza di riserve, oltre che suscitare perplessità circa la correttezza dei bilanci precedenti, comporta l'intervento da parte dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Antiriciclaggio.** Rischio «tilt» per l'Uif

# Operazioni sospette, per le segnalazioni termine di 30 giorni

Ranieri Razzante

■ L'Unità di informazione finanziaria (Uif) in difficoltà sulle segnalazioni di operazioni sospette. Verosimilmente questo sarà il risultato della nuova nozione di "ritardata segnalazione" di operazione sospetta, contenuta nell'articolo 35, comma secondo, del dlgs di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio. Così come pensato dal legislatore nazionale, infatti, potrebbe avere effetti devastanti sull'intero meccanismo antiriciclaggio, facendo venir meno la vera natura preventiva della normativa.

La disposizione, infatti, specifica che «in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta». Innanzitutto, l'inserimento di un limite temporale così stringente cozza con quanto previsto e richiesto dal primo comma dello stesso articolo, il quale afferma che «il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita (...)». Il richiamo a tali elementi non deve indurre a ritenere che il sospetto coincida con l'oggettiva anomalia dell'operazione, ma piuttosto che rappresenti il portato di un'anomalia non spiegabile alla luce delle pur ampie informazioni che il segnalante deve aver acquisito, grazie all'adeguata verifica, in ordine al profilo economico del soggetto interessato.

In altri termini, in una corret-

ta - ma soprattutto utile - logica interpretativa della normativa di contrasto al riciclaggio, il sospetto è il risultato di un processo valutativo, supportato da dati obiettivi e da un complesso di informazioni sul soggetto e sull'operazione che questo compie. Processo valutativo che, all'evidenza, non può essere ristretto in un limite temporale di soli trenta giorni.

Medesimo discorso vale in relazione all'obbligo di adeguata verifica della clientela. Quest'ultimo obbligo, infatti, a

### IL PUNTO CRITICO

L'adeguata verifica della clientela richiede un'istruttoria più articolata che non si esaurisce in tempi così stretti

differenza del passato, non si limita ad una mera identificazione e verifica dell'identità del cliente, ma anche all'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, e soprattutto nello svolgimento di un controllo costante del rapporto continuativo. Appare allora manifesto che il suddetto limite di 30 giorni non consente di completare adeguatamente le istruttorie interne basate sui collegamenti con operazioni compiute in periodi precedenti.

Inoltre, le decine di migliaia di segnalazioni sospette inviate (82.428 solo nel 2015), spesso sono fondate sull'aggregazione di dati ed estratti di casistiche anomale, le cui basi temporali si fondano su periodi di osservazione superiori ai trenta giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBBLIMEDIAGROUP

**Aziende & territorio** Le società della Lombardia in grado di innovarsi per offrire sempre servizi all'altezza delle aspettative

# L'impresa di qualità alla conquista dei mercati

Capaci di farsi valere in Italia e all'estero, le aziende della regione guardano con forte ottimismo al futuro

■ Uno dei primi provider mondiali di supply chain in grado di offrire soluzioni all'avanguardia personalizzate in base alle esigenze dei propri clienti con un occhio sempre rivolto all'ambiente. È questa la descrizione che più si avvicina ad XPO Logistics, azienda leader nel settore della logistica che continua a crescere anche in Italia. Recentemente la società ha annunciato i risultati finanziari europei relativi al 2016, che hanno visto un fatturato annuo consolidato pari a € 5,425 miliardi, trainato dalla crescita della divisione logistica pari a 7,7% a tassi di cambio costanti rispetto al 2015. Questo a conferma della continua ottimizzazione delle attività offerte messe in atto dal network nel corso

# La logistica che cresce

## XPO Logistics una realtà di successo dall'e-commerce alla grande distribuzione organizzata



Ube Gaspari

sta consentendo di studiare strategie di cross-selling e di poter offrire alle aziende per cui lavoriamo non solo servizi che prevedano attività limitate al territorio italiano, ma che potenzialmente possano anche estendersi in altri mercati" afferma Ube Gaspari, XPO Logistics managing director-supply chain in Italia. «Sempre di più operiamo infatti per i nostri clienti come dei veri e propri "consulenti", in grado di studiare con loro progetti e servizi ad hoc che possano supportare e spes-

so migliorare i loro business». Tra i settori su quali l'azienda sta puntando in Italia c'è quello dell'e-commerce, un fenomeno che continua a crescere e rappresenta un elemento di differenziazione nell'offerta di servizi che XPO Logistics è in grado di poter offrire ai propri clienti. Un settore quello dell'e-commerce dove sistemi IT innovativi sono alla base del servizio offerto e in grado di assicurare flessibilità, rispondere ai picchi stagionali tipici del settore e gestire la reverse logistics. Nello specifico, XPO Logistics ha un'expertise in settori caratterizzati da un'elevata domanda, ed è in grado di fornire soluzioni complete, costruite sui bisogni specifici di ogni cliente di qualsiasi settore e dimensione.

Una multinazionale che guarda al futuro con prospettive di respiro internazionale, e con uno sguardo attento alle esigenze del territorio in cui è presente. «Lavoriamo sempre nell'ottica del miglioramento continuo e anche in questo nuovo anno porteremo avanti il nostro impegno per garantire il raggiungimento degli obiettivi dei nostri clienti concentrando ancora di più sugli investimenti in innovazione e nuove tecnologie» conclude Ube Gaspari. ■



# I risultati finanziari europei relativi al 2016 hanno visto un fatturato annuo consolidato pari a € 5,425 miliardi

dell'ultimo anno e della vincente strategia commerciale fondamentale per ampliare la base clienti anche con aziende di calibro mondiale. Un successo che viene confermato anche in Italia, dove XPO Logistics è presente con 43 siti dedicati e multi-cliente "XPO Logistics è un network globale e farne parte significa poter contare su una rete integrata di team, conoscenze e attività basate sulla cooperazione internazionale tra i diversi paesi. Questo ci



Stefano Bitetto

# Xforma branding

## La competenza e la vision per l'Identità di Marca

■ La Brand Identity è il cardine del lavoro delle agenzie di Packaging che puntano su Strategia e Filosofia della Marca prima di affidarsi al Design. Lo sanno bene a Xforma, società nata nel 2001 a Trezzano sul Naviglio (Milano): «Un'agenzia di ridotte dimensioni - dice Stefano Bitetto, Responsabile Clienti - ma con conoscenze consolidate nella Brand Identity e nella creazione del packaging derivanti da varie esperienze di marketing». Marketing e Brand Identity che viaggiano insieme: «Un Brand per avere successo deve possedere 3 caratteristiche: Coraggio, Capacità Interpretativa e Contenuti. Per creare un'Identità di Marca forte, distintiva e capace di fornire messaggi chiari al consumatore, sono necessarie più fasi: Analisi, Strategia e Design. Percorso che non può prescindere da una dichiarazione d'intenti della Marca stessa: chi sono e cosa voglio e posso promettere e garantire al consumatore». Solo dopo si crea

l'Identità di Marca, il modo in cui la Marca comunica se stessa. «Il consumatore è sempre più "infedele", bombardato da tanti messaggi che sempre più spesso rendono l'acquisto una scelta presa in "tempo reale" nel punto vendita (in media ogni 45 secondi). È necessario quindi individuare un'Identità di Marca forte, che trasmetta subito i corretti valori in un mix equilibrato tra ragione ed emozione. L'obiettivo iniziale è facilitare l'atto d'acquisto, creando una comunicazione Marca-Consumatore». Tra le esperienze di Xforma c'è «Il Viaggiatore Goloso»: «Caso unico di trasformazione di una MDD preesistente riposizionata nel segmento premium della catena del Retailer UNES con nuova veste e nuovi messaggi, trasformata in una vera e propria Marca capace di diventare una piattaforma su cui fondare un nuovo format di vendita e predisposta alle evoluzioni del mercato food». Info: www.xforma.it ■

# Mazza Holding

## Una Holding Tascabile altamente professionale

■ Dinamicità e crescita sono gli aspetti distintivi di Mazza Holding, che dallo scorso anno accorpa e guida sotto di sé un gruppo di società - tutte di proprietà - legate da un minimo comune denominatore: la trasformazione di prodotti fluorurati. Prodotti in PTFE (politetrafluoroetilene) ed altri fluoropolimeri ricadono sotto Guarniflon Spa, che a sua volta controlla un network di società di distribuzione - con annessi magazzini - in Germania, Francia, Inghilterra e Spagna e società produttive in Romania, Stati Uniti ed India. Una maglia fitta che garantisce una presenza costante e capillare, in grado di competere con successo sia sui mercati più sviluppati tecnologicamente sia sulle aree asiatiche dove il fattore economico risulta spesso determinante. A lato di questo Gruppo di società e sempre sotto il controllo di Mazza Holding, è nata e si è

svilupata Mafion Spa, specializzata in prodotti chimici fluorurati ed additivi, che oggi controlla il marchio Maplus, leader nella produzione di soluzioni per uso professionale e non. Conferma della dinamicità di Mazza Holding la recente acquisizione della società veneta PATI Spa (acquisizione avvenuta nel giugno del 2016), produttrice di film per uso agricolo, architettonico ed industriale e la creazione, insieme ad altri imprenditori, di un innovativo centro di diagnosi preventiva in campo oncologico - ASC - che vuole essere solo il capostipite di un nuovo progetto con alti potenziali di sviluppo. Ambiziosi i progetti futuri di Mazza Holding, che ha come prospettive immediate il consolidamento delle proprie aziende sui mercati esteri, in linea con i programmi di internazionalizzazione già avviati. Per maggiori informazioni: www.mazzaholding.com ■



Sede italiana di Fidenza (PR)



FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Fisco internazionale.** Il provvedimento delle Entrate dà via libera ai neo-residenti anche se trasferiti già nel 2016

# Per la «flat tax» basta l'opzione

## L'interpello è facoltativo, sufficiente la scelta fatta in dichiarazione

Alessandro Martinelli  
Antonio Tomassini

■ Non obbligatoria la presentazione dell'interpello per l'accesso al regime dei neo residenti (basta l'opzione in dichiarazione), via libera per i soggetti trasferitisi già nel 2016 e che nei 9 anni precedenti erano fuori Italia, focus sulla territorialità degli imponibili e quindi no ad obblighi di disclosure degli asset detenuti all'estero.

Questi i principali punti del Provvedimento del direttore dell'Agenzia di ieri, che definisce le modalità per l'accesso al regime di cui all'articolo 24-

### LA ALTRE INDICAZIONI

Aspetto del contribuente predisposta una check-list da allegare all'istanza. Nessun obbligo di disclosure degli asset all'estero

bis Tuir, dando il via libera ufficiale a questa felice intuizione volta ad attrarre consumi e investimenti nel nostro Paese sulla scorta di quanto hanno già fatto con successo Regno Unito, Portogallo e Malta.

Il provvedimento è opportunamente light e non prevede improbi compiti di disclosure degli asset esteri detenuti dal neo contribuente. Aspetti più tecnici sono rinviati ad una circolare di imminente pubblicazione.

Assoluto rilievo riveste innanzi tutto la facoltatività dell'interpello. Per esercitare l'opzione, e quindi entrare nel regime che prevede il pagamento di una imposta sostitutiva annuale di 100mila euro sui redditi prodotti all'estero

(più 25mila euro per i familiari che dovessero seguire la scelta, da subito o nel corso dell'opzione), potrà bastare esercitare una opzione in dichiarazione dei redditi.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e l'uscita dal regime, che può durare un massimo di 15 anni, è libera, basta comunicarlo in dichiarazione dei redditi o alla direzione centrale accertamento.

La cessazione degli effetti del regime in capo al contribuente (per revoca o decadenza a seguito di omesso/parziale versamento dell'imposta o di trasferimento della residenza), promanerà effetti anche sui familiari inclusi nell'opzione, che dunque perderanno il beneficio.

Questi ultimi, tuttavia, avranno la possibilità di esercitare in via autonoma una nuova opzione (con facoltà di estenderne gli effetti ai propri familiari), con efficacia di durata pari ai periodi di imposta residui rispetto all'opzione originaria.

Ovviamente se si vuole la certezza circa la possibilità di fruire del regime resta consigliabile presentare l'interpello preventivo.

L'istanza di interpello, di carattere probatorio (e per questo l'Agenzia ne chiarisce la facoltatività), può essere inoltrata anche prima della ricorrenza dei requisiti della residenza ex articolo 2 Tuir.

Sulla base del provvedimento, l'istanza dovrà focalizzarsi sulla prova dell'assenza del centro vitale dei propri interessi in Italia nei periodi di imposta precedenti, sia con riferimento ai legami affettivi e personali, sia

### I passaggi chiave

#### 01 | CHI RIGUARDA

L'ambito soggettivo della norma abbraccia sia chi non è mai stato residente fiscale in Italia, sia chi non lo sia stato per 9 periodi di imposta su 10 precedenti. Il provvedimento chiarisce che possono accedere al regime anche i soggetti che si sono trasferiti nel 2016, se nei 9 esercizi precedenti erano fuori Italia

#### 02 | LA COPERTURA

L'imposta sostitutiva di 100mila euro annui (a cui aggiungere eventuali 25mila euro per familiari) copre i redditi prodotti all'estero (non quelli di fonte italiana, sui quali i neo residenti sconsigliano imposte normali). L'aderente tuttavia può indicare che alcuni Paesi siano esclusi dalla tassazione sostitutiva. In tal caso potrà fruire in Italia dei crediti per le imposte pagate in tali Paesi

#### 03 | L'INTERPELLO

L'interpello probatorio previsto dall'articolo 24-bis è facoltativo, nel senso che il contribuente potrà esercitare l'opzione anche semplicemente in dichiarazione dei redditi. Tuttavia la strada dell'interpello è quella preferibile

#### 04 | I CONTROLLI

L'interpello è volto a verificare l'assenza della residenza italiana dell'istante nei periodi precedenti e l'idoneità ad essere residente in Italia in futuro e non impone una disclosure della propria posizione patrimoniale e reddituale estera

con riferimento agli interessi economici, senza dunque necessità di effettuare una full disclosure della propria posizione patrimoniale e reddituale estera ante trasferimento (disclosure che, lo ricordiamo, non si renderà necessaria nemmeno nei periodi di validità dell'opzione, stante l'esonero dalla compilazione del quadro RW).

A supporto del contribuente è stata inoltre predisposta dall'Agenzia una specifica check-list da allegare all'istanza (la cui mancata o incompleta compilazione costituisce causa di inammissibilità), attraverso la quale si forniranno informazioni in merito ai propri legami familiari ed affettivi dalle proprie fonti reddituali di origine (esclusivamente) nazionale, anche per interposta persona. Ciò per scongiurare l'esercizio abusivo dell'opzione da parte di soggetti che, seppur formalmente residenti fiscalmente in altri Paesi, abbiano avuto legami "forti" con l'Italia o che siano stati beneficiari owner di redditi primari di fonte italiana.

Al regime possono accedere anche soggetti residenti in stati considerati black list (articolo 2, comma 2 bis Tuir), per i quali la presentazione dell'interpello potrebbe essere viepiù consigliabile stante l'operatività dell'inversione dell'onere della prova della residenza estera sul contribuente. L'interpello in questi casi assolve a questa finalità. L'istanza si presenta alla direzione centrale accertamento, dove è stato individuato un ufficio dedicato ai neo residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Imposta da 100mila euro

## Un forfait per attirare i «paperoni»

► Continua da pagina 1

Magari sfruttando l'effetto Brexit. Non a caso l'idea su cui è stato costruito il regime è quella del ResNotDomanglossassone.

A leggere i commenti sul web e sui social la misura non è immune da critiche. La più diffusa è che così si favoriscono ulteriormente i più ricchi. Certo, per chi ha ingenti disponibilità un'imposta a forfait (più corretto etichettarla in questo modo che come flat tax) da 100mila euro (diventano 25mila per ogni familiare trasferito) soprattutto sui redditi da patrimonio o da rendite finanziarie è un importo ultrascontato. Ma c'è un rovescio della medaglia: si tratta di un gettito per il nostro Erario (che allo stato attuale non c'è), poi chi viene in Italia lo fa trasferendo capitali e investimenti. Soprattutto si potrebbe attivare una leva moltiplicatrice: nuovi consumi, nuove opportunità di lavoro. E tutti i redditi prodotti nel nostro Paese sarebbero tassati in modo ordinario.

Verificheremo l'appello, intanto risultano già manifestazioni di interesse da alcune migliaia di soggetti. Discreto, però, anche i contribuenti italiani apprezzerebbero ulteriori sforzi oltre a quelli fatti finora - per ridurre il prelievo e offrire un quadro fiscale più certo.

Giovanni Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Lotta all'evasione.** In «Gazzetta» il decreto che attua il Beps

# Multinazionali, scambio dei dati fiscali dal 2016

Valerio Vallefuoco

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 febbraio 2017 del ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante l'attuazione delle direttive Ue relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale per le multinazionali.

Il decreto si pone quale ulteriore passo fondamentale per l'attuazione della normativa comunitaria ma anche internazionale sullo scambio di informazioni nel settore fiscale e in particolare della Convenzione Ocse-Multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Mutual administrative assistance in tax matters, Matt) e l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri Ocse in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country reporting, CbC), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016. Tali normative intendono attuare il famoso progetto Beps (Base erosion and profit shifting) dell'Ocse per il contrasto all'evasione fiscale internazionale che riconosce il principio della trasparenza per le Amministrazioni fiscali dei Paesi membri attraverso un adeguato scambio di informazioni per combattere la tendenza, nell'ambito delle multinazionali, all'allocatione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l'attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangibili e capitali. La nuova normativa stabilisce minuziosamente le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle Entrate di una rendicontazione Paese per Paese

se, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale nuovo obbligo decorre dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016. Pertanto ogni controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato italiano dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese contenente

per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Inoltre dovranno essere dichiarate per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni dovranno essere invece elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo. Sono previste due scadenze per tali gruppi contribuenti la prima è prevista entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione. Entro tale data, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo ne dà comunicazione all'agenzia delle Entrate. La vera e propria rendicontazione invece dovrà essere poi presentata alle Entrate entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.



### Progetto Beps

● Per Base erosion and profit shifting (Beps) si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Sviluppo.** Gli enti previdenziali guardano all'economia reale

# Il patrimonio delle Casse a sostegno delle medie imprese

Gianni Trovati

ROMA

■ I piani individuali di risparmio introdotti dall'ultima legge di Bilancio all'interno del pacchetto attira investimenti potrebbero attrarre più dei due miliardi all'anno stimati inizialmente dal governo, e sfondare quindi il tetto dei 10 miliardi in cinque anni ipotizzato nei calcoli iniziali.

Al momento a descrivere la dinamica dei Pir, cioè degli strumenti che puntano a convogliare sulle medie aziende italiane il risparmio attraverso prodotti ad hoc gestiti dai fondi, sono i primi segnali, in arrivo in particolare da Asso-gestioni. Segnali, spiega però il capo della segreteria tecnica del ministro dell'Economia Fabrizio Pagani, che sem-

brano incoraggiati.

Il tema è stato al centro di un seminario organizzato ieri a Roma da Febaf, la Federazione banche, assicurazioni e finanza guidata da Luigi Abete, dove in effetti sono stati molti i segnali di attenzione assicurati dal mondo bancario e assicurativo. Il cuore dello strumento è rappresentato dal vantaggio fiscale, che blocca il prelievo per chi tiene l'investimento per almeno cinque anni, con un limite diversificato a seconda della tipologia di investitore: per i privati il tetto è a 30mila euro l'anno, e quindi raggiunge i 150mila euro nell'orizzonte quinquennale, mentre gli investitori istituzionali come i fondi di pensione o le casse previdenziali possono dedicare all'investimento agevolato fino

al 5% dei loro asset. In questo caso, si tratta di un tentativo più strutturato per convogliare i risparmi previdenziali delle categorie sugli investimenti nell'economia reale, un obiettivo che gli incentivi episodici messi in campo finora non sono riusciti a raggiungere davvero.

Le prospettive su questo secondo fronte sono state rilanciate ieri da Alberto Olivetti, presidente dell'Adepp, l'associazione che riunisce le casse di previdenza private. «Gli sgravi fiscali - ha spiegato - offrono possibilità enormi per gli investimenti in crescita e sviluppo», e ha aggiunto una serie di campi di elezione in cui potrebbero essere impiegati i fondi delle casse previdenziali senza dimenticare la natura conservativa delle lo-

ro azioni. Le casse, sottolinea però Olivetti, «sono soggetti particolari, gestiamo la previdenza obbligatoria con prestazioni definite e tutelate costituzionalmente».

L'obiettivo comunque è duplice. Liberare le medie aziende del made in Italy dal "bancocentrismo" e convogliare su utilizzi più produttivi nell'ottica della crescita il risparmio italiano che si mantiene a livello record. In quest'ottica, i piani di risparmio offrono nel ventaglio più ampio di strumenti pensati dall'ultima legge di Bilancio per attrarre investimenti e capitali nel Paese. Di questo capitolo fa parte anche la norma sui "paperoni" che ieri ha visto l'uscita del provvedimento attuativo da parte dell'agenzia delle Entrate (si veda l'articolo sopra). In questo caso, sottolineano dal ministero dell'Economia, l'obiettivo è quello di trasformare le agevolazioni fiscali in strumenti di aumento del gettito attirando in Italia aziende e manager ad alto reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** Il manager deve essere beneficiario della frode

# L'amministratore è punibile se la società nasce per fini illeciti

Laura Ambrosi

■ La persona fisica risponde delle sanzioni per le violazioni commesse da una società allorché quest'ultima sia stata costituita artificialmente a fini illeciti e quindi la persona fisica risulti anche il beneficiario delle contestate violazioni.

È questa una delle interessanti indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza 5924 depositata ieri.

La vicenda, in estrema sintesi, riguardava il coinvolgimento di una persona fisica, quale amministratore di fatto, di una società implicata in una frode carosello. Dopo il rigetto del ricorso di primo grado e del successivo appello, il contribuente si rivolgeva in Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'assenza di motivazione sulle

concrete ragioni che consentivano di ritenere amministratore di fatto il contribuente interessato.

Era poi criticata l'estensione delle sanzioni irrogate alla società anche alla persona fisica.

Circa l'amministratore di fatto, la Suprema corte ha accolto i motivi di ricorso evidenziando che non è sufficiente, come effettuato nella specie dalla Ctr, la descrizione del contesto illecito in cui hanno operato le imprese e l'asserita pericolosità sociale del presunto amministratore.

Secondo la Cassazione, il giudice di merito in sostanza deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a individuare l'amministratore di fatto in capo al soggetto interessato, non potendosi limitare a indicare una serie di dati conoscitivi da cui il lettore do-

vrebbe dedurre le conclusioni: mancanza di attività delle società, durata temporale brevissima delle imprese coinvolte nella frode, spiccata propensione per le attività criminali eccetera.

In merito, invece, all'impossibilità di irrogare le sanzioni alla persona fisica per violazioni commesse dalla società, i giudici di legittimità pur respingendo l'impugnazione - trattandosi di tema non prospettato nei pregressi gradi di giudizio - hanno fornito alcune interessanti interpretazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del Dl 269/2003.

In base a tale disposizione, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei confronti dell'ente. Ne consegu-

rebbe pertanto l'esclusione della punibilità della persona fisica avente un qualsiasi rapporto con la società.

Sul punto la Suprema corte ha chiarito che detta norma regolamenta le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente. In tal senso peraltro si era già espressa la Cassazione (sentenza 19716/2013) relativamente all'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, aveva compiuto violazioni nell'interesse della società.

Se invece, come nel caso posto al vaglio dei giudici, vi è una coincidenza delle figure di trasgressore e contribuente nella persona dell'amministratore di fatto, in quanto materiale beneficiario dell'attività fraudolenta, non è possibile invocare l'esclusione delle sanzioni prevista dalla citata disposizione.

Si tratta infatti di società costituite artificialmente a fini illeciti con la conseguenza possibilità di irrogare le sanzioni anche in capo alla persona fisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In collaborazione con ANACI Piemonte e Valle d'Aosta

# La PROPRIETÀ PRIVATA nel CONDOMINIO

CONVEGNO NAZIONALE ANACI

## 24 MARZO 2017

ORE 9.00 - 18.30 - Palazzo dei Congressi  
Piazzale Europa, 3 - Stresa (VB)

*Alle Radici della Norma*

7.30	Apertura Iscrizioni
9.00	Saluti di <b>Francesco Burrelli</b> - Presidente Nazionale ANACI <b>Bruno Stefanetti</b> - Presidente Ordine Avvocati presso il Tribunale di Verbania
9.15	<b>MODULO MATTUTINO</b> La proprietà nella Costituzione: individuale, collettiva e sociale <b>Paola Passaglia</b> - ordinario del Dipartimento di Diritto Costituzionale presso l'Università di Pisa
	La proprietà ai fini del perseguimento degli interessi per la Collettività Nazionale <b>Eugenio Picozza</b> - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
	La prospettiva del diritto civile: la proprietà privata e i suoi "statuti" <b>Salvatore Sica</b> - Ordinario di Diritto Privato presso l'Università di Salerno e Vice Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura
	Il problema della natura giuridica e della soggettività del Condominio <b>Roberto Triola</b> - già Presidente della Sezione II della Corte di Cassazione
	Interesse condominiale ed interessi individuali nell'uso e nella gestione delle parti comuni <b>Antonio Scarpa</b> - Magistrato della Corte di Cassazione
13.00	<b>PAUSA PRANZO</b>
14.30	<b>MODULO POMERIDIANO</b> La destinazione delle cose comuni <b>Roberto Amagliani</b> - ordinario di Diritto Privato presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro
	La tutela delle parti comuni <b>Gianvincenzo Tortorici</b> - Direttore Centro Studi ANACI
	Le immissioni di rumori e di odori <b>Maurizio D'Urso</b> - Magistrato presso il Tribunale di Verbania
	Il Decoro quale bene comune: diritti ed obblighi dell'Assemblea <b>Roberta Nardone</b> - Magistrato presso il Tribunale di Roma
	I divieti contenuti nel regolamento avente natura contrattuale con particolare attenzione ai BGB <b>Chiara Rota</b> - Magistrato presso il Tribunale di Milano
18.30	<b>CHIUSURA LAVORI</b> <b>MODERATORE Eugenio Correale</b> - Direttore Centro Studi ANACI Lombardia

Per informazioni: [info@anaci.piemonte.it](mailto:info@anaci.piemonte.it) - Iscrizione obbligatoria su [www.convegno-stresa-anaci.it](http://www.convegno-stresa-anaci.it)  
Crediti Formativi Professionali > ANACI, Avvocati, Architetti e Commercialisti 8 CFP - Ingegneri 6 CFP - Geometri 3 CFP



FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Controlli.** I nuovi indicatori sintetici che sostituiranno gli studi di settore premieranno chi avrà un alto indice di affidabilità fiscale

# Con gli «Isa» i voti ai contribuenti

## La valutazione non si baserà solo sui ricavi/compensi ma comprenderà più elementi

**Lorenzo Pegorin**  
**Gian Paolo Ranocchi**

I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (Isa) destinati a sostituire gli studi di settore saranno una sorta di "pagella fiscale" del contribuente. Si tratta, in buona sostanza, di un insieme di indici il cui esito si tradurrà in un voto e proprio voto (su una scala da 1 a 10) destinato ad esprimere, a seconda del punteggio attribuito, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. Per coloro che meriteranno la "lode" ci sarà un regime fiscale premiale con alcuni vantaggi il cui contenuto pratico, però, ad oggi è ancora tutto da scoprire.

**Come funziona**

Il giudizio finale sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia; questi ultimi avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo eccetera).

Con il nuovo corso, quindi, non saranno più i ricavi/compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente.

Ad esempio, secondo quanto reso noto dalla Sose, si stimeranno anche il valore

aggiunto ed il reddito per addebito, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite. Altro elemento di novità riguarda il periodo di monitoraggio. Il meccanismo sembra si reggerà su un'analisi che abbraccerà un arco temporale lungo (gli esempi diffusi da Sose sono tarati sul periodo 2007-2014 e quindi 8 anni) anziché la singola annualità.

**Addio alla congruità**

Dal quadro che emerge, quindi, non dovrebbero più esistere i contribuenti congrui e

**NODI DA SCIOGLIERE**

Restano dubbi per quanto riguarda l'adeguamento ai ricavi stimati e il collegamento con le regole sulle società di comodo

quelli non congrui, ma il popolo delle partite iva sarà destinato ad essere suddiviso fra contribuenti "virtuosi" e "non virtuosi", dove solo i primi godranno dei premi fiscali che saranno individuati nello specifico da un provvedimento ad hoc.

**Problemi aperti**

Nel nuovo contesto così delineato rimangono tuttavia molte incognite. La prima e più importante riguarda l'adeguamento ai ricavi stimati (i cosiddetti "ricavi puntuali") che da sempre ha contraddistinto gli studi di settore, la cui possibilità concessa in dichiarazione, oltre

che ad elevare il gettito erariale ha permesso a molte imprese la correzione dei propri dati in corsa, prima di un intervento accertativo del fisco. È evidente che in ambito Isa risulta difficile pensare alla possibilità di un adeguamento ad un indice/voto (da 1 a 10), fatto salvo il fatto che, visto che continueranno ad essere monitorati i ricavi (oltre che il valore aggiunto ed il reddito) potrebbe portare a ritenere comunque ancora possibile l'adeguamento in dichiarazione dei redditi anche se le modalità, probabilmente, cambieranno.

D'altro canto è difficile pensare che il fisco rinunci al gettito in termini di imposte dirette e Iva da "adeguamento studi di settore".

**Società di comodo**

Ancora più dubbi sorgono con riferimento ai possibili collegamenti del nuovo sistema con la disciplina delle società di comodo. La nuova metodologia basata sugli indici di affidabilità (Isa) non si concilia con la normativa oggi in vigore che, come sappiamo, prevede per le società "congrue e coerenti" una specifica esimente dal regime previsto per le società di comodo, sia che si tratti di una società operativa sia che ci si trovi in presenza di una società in perdita sistematica. Occorrerà quindi intervenire per coordinare la disciplina oggi tracciata dal numero 6 sexes, del comma 1, dell'articolo 30 della legge 724/1994 con il nuovo sistema degli Isa che sostituirà gradualmente gli studi di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del

**Fisco**

24

**ADEMPIMENTI**

*Studi di settore, l'accelerazione necessaria per arrivare ai nuovi indici di affidabilità*

di **Alessandro Santoro**

Per rendere operativa la riforma degli studi di settore che sta muovendo i primi passi dopo le linee guida prospettate dalla Sose alla commissione degli esperti bisogna procedere per fasi successive ma accelerando i tempi.

Nel breve periodo, attraverso un'accurata e trasparente analisi dei dati, bisogna distinguere gli studi, ed eventualmente i cluster, che sono stati efficaci nel

determinare un incentivo alla compliance da quelli dove questo non è avvenuto.

Nel medio periodo poi gli studi dovrebbero essere ulteriormente rivisti alla luce delle informazioni provenienti dalle comunicazioni Iva, che consentono di ottenere informazioni preziose sull'affidabilità dei comportamenti individuali nelle relazioni business-to-business. Queste informazioni dovrebbero gradualmente sostituire quelle di natura statistica e presuntiva degli studi, giustificando quindi l'enorme investimento di risorse pubbliche e private che la raccolta ed elaborazione di questi dati richiederà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PROFESSIONE E STUDIO**

*Antiriciclaggio, il collegio sindacale comunica le operazioni sospette al legale rappresentante*

di **Luigi Fruscione** e **Benedetto Santacroce**

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IMPOSTE INDIRETTE**

*Reverse charge per le cessioni di non residenti ai soggetti passivi*

di **Pasquale Murgo**

Le operazioni attive effettuate nel territorio dello Stato da un soggetto non residente a favore di un soggetto passivo italiano sono assogget-

tate a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge ancorché il soggetto estero sia identificato ai fini Iva in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

**quotidianofisco.ilsole24ore.com**

**Dichiarazioni.** Per la Cassazione

## Infedeltà plurima senza il beneficio della lieve tenuità

**Alessandro Galimberti**  
MILANO

Limiti stretti alla non punibilità per tenuità del fatto nelle ipotesi di dichiarazione fiscale infedele. Se il contribuente è responsabile di una pluralità di violazioni, anche all'interno del medesimo procedimento, non può beneficiare della "depenalizzazione" delle sue condotte da contribuente infedele.

Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di cassazione - sentenza n. 11045/17, depositata ieri - che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una coppia di im-

**IL PUNTO**

Le annualità irregolari se reiterate dimostrano l'abitudine del comportamento dell'imputato

prenditori cagliaritari, condannati in concorso per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 74/2000.

Tra i numerosi motivi dell'impugnazione di legittimità c'è anche l'istanza per il riconoscimento della speciale tenuità del fatto - pertanto da dichiarare non punibile - a carico della coimputata, a cui la Corte d'appello aveva "condonato" un'annualità per cui prescritta nelle more del procedimento penale. Tuttavia a carico della donna restava la contestazione di una dichiarazione dei redditi infedele e di quattro annualità di Iva, con l'esito processuale finale di 10 mesi di reclusione.

L'imprenditrice, evidentemente anche alla luce dell'esiguità della condanna, ha impugnato il verdetto in Cassazione per vedersi riconoscere la non punibilità prevista dal-

l'articolo 131-bis del Codice penale, riformulato con il dlgs 28/2015. La Corte ha tuttavia respinto alla radice la pretesa difensiva, rimarcando la combinazione di presupposti necessaria per poter applicare la causa di esclusione penale. Non serve soltanto il requisito della pena (non superiore a 5 anni nella previsione astratta della fattispecie) ma è richiesta congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento. Quanto al primo versante, va valutato secondo le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo (applicando i criteri dettati dal codice penale all'articolo 133: tempo, luogo, oggetto, mezzi, specie, natura). Una volta appurato che il danno da reato è «particolarmente tenue», il giudice dovrà passare a scrutinare la «non abitudine» della condotta, che nel caso specifico è contraddetta proprio dalla progressione delle annualità evase (4 di Iva più una dei redditi) giudicate «imponenti e reiterate» dalle stesse corti di merito.

C'è inoltre un ulteriore ostacolo giurisprudenziale al riconoscimento della particolare tenuità del fatto nel processo ai due imprenditori cagliaritari, vale a dire il vincolo della continuazione tra i reati contestati dall'accusa e sopravvissuto nelle due sentenze di merito. Più volte la Cassazione ha statuito la non applicabilità dell'istituto "condonatorio" del codice penale in presenza di un reato continuato, in quanto questa fattispecie non è altro che una rifrazione del «comportamento abituale», a sua volta causa ostativa per il "colpo di spugna" penale. (sentenze 43816/15 e 26813/16, tra le altre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

**LA GUIDA CON VALORE AGGIUNTO**

**GUIDA ALL'IVA IVA E PROCEDURE CONCORSAU**

*Il rapporto tra creditori e organi della procedura*

a cura di **Benedetto Santacroce**

**N&T**

**DA MARTEDÌ 7 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€\***

Guida all'Iva è la collana del Sole 24 ORE dedicata all'imposta più armonizzata a livello di Unione Europea. Il presente volume si propone di realizzare un'analisi completa delle implicazioni Iva e della sua gestione nei rapporti tra creditore, debitore, erario e organi della procedura.

Il Sole **24 ORE**

Il primo quotidiano digitale

www.ilsole24ore.com

**In Parlamento.** Sentiti commercialisti e avvocati

## Fattura elettronica, i professionisti chiedono un ruolo

**Francesca Milano**  
MILANO

La fattura elettronica tra privati? Ci si arriverà, ma senza obbligo e soprattutto solo dopo la messa a punto di un meccanismo di verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel flusso telematico trasmesso all'agenzia delle Entrate e la documentazione di base a supporto dell'operazione. Verifica che potrebbe essere affidata a "certificatori" dotati di specifiche competenze nel settore fiscale e nella tenuta della contabilità, nonché di particolari conoscenze dei processi aziendali, che garantiscano il corretto e completo esperimento dei controlli.

È questa la proposta che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato ieri in un'audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione presieduta dall'onorevole Bruno Tabacchi. Alla commissione il vicepresidente dei commercialisti Davide Di Russo e i consiglieri delegati alla fiscalità Gilberto Gelosa e Maurizio Postal hanno presentato un documento di trenta pagine sullo stato delle semplificazioni e una auto-candidatura a occuparsi della "certificazione" delle fatture elettroniche. Secondo Di Russo quello dei certificatori è «un ruolo fondamentale che appartiene sicuramente ai tratti distintivi della figura professionale del commercialista. Siamo pronti a mettere al servizio dell'amministrazione finanziaria le nostre competenze, come già fatto in passato». Secondo l'Ocse lo sforzo di amministrazione e professionisti sul fisco telematico ha portato

l'Italia a ridurre la spesa aggregata per le funzioni fiscali del 50,3% tra il 2007 e il 2011.

Ma - come sottolinea Carlo Allorio, consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense, che ha sottoscritto il documento dei commercialisti - «i risparmi per lo Stato sono diventati costi per i contribuenti e i professionisti». Secondo gli avvocati serve una revisione delle norme tributarie: «Bisogna riscriverle, non continuare a intervenire su quelle vecchie. Così si crea solo incertezza, e professionisti e giudici faticano a interpretarle. Lo dimostra l'ingolfamento della Cassazione, bloccata dai troppi processi tributari».

Un'altra semplificazione richiesta dai professionisti è quella dello **spesometro**: tornare all'invio annuale è quanto propongono i commercialisti, che sottolineano anche l'esigenza di assicurare «tutte le premialità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 e quindi anche la priorità nell'esecuzione dei rimborsi Iva e la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'Iva e delle imposte dirette, in quest'ultimo caso soltanto per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti». In un'ottica di semplificazione il vicepresidente dei commercialisti ha proposto anche di eliminare l'obbligo di stampa dei **registri Iva** e di stabilire una **pro-rata automatica dei termini degli adempimenti tributari** in presenza di ritardi nella messa a disposizione sul sito internet dell'Agenzia degli applicativi necessari all'effettuazione degli adempimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Sicurezza urbana.** Nota prefettizia

## Per le telecamere del Comune occorre la Scia

**Maurizio Caprino**

Le telecamere di videosorveglianza sono sostanzialmente fuorilegge, se sono del Comune: in questo caso, vanno trattate come impianti privati e quindi necessitano di un'autorizzazione, che in molti casi manca. Lo stesso vale per altri impianti di trasmissione, tra cui quelli per le radio di servizio dei vigili urbani. Lo afferma chiaramente la Prefettura di Pordenone, nella nota n. 6104, emanata il 6 marzo dopo una segnalazione di «ripetute problematiche» da parte del ministero dello Sviluppo economico. E quella della provincia friulana è una realtà in linea col resto del territorio nazionale, anche perché non risulta che finora qualcuno avesse segnalato la questione in maniera così evidente.

Che il problema scoppi adesso è un paradosso: il nuovo decreto legge sulla sicurezza urbana (Dl 14/2017) ha l'intento di rafforzare le attività dei Comuni, anche se non ha rimosso ostacoli che da anni rendono difficili (come l'accesso delle polizie locali alla banca dati Sdi di quelle nazionali e la mancata equiparazione del trattamento dei vigili a quello degli altri agenti, in caso di infortuni in servizio). La segnalazione del ministero è datata 16 febbraio, mentre il decreto è del 20 ed è entrato in vigore il giorno dopo.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, sono proprio le telecamere dei Comuni a coprire la maggior parte del territorio. Tanto che i corpi di polizia nazionali se ne avvalgono sistematicamente nelle loro indagini.

Tecnicamente, il ministero dello Sviluppo economico ha ricordato che «l'attività di installazione ed esercizio di reti di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato (...) sono

soggetti ad un'autorizzazione generale che si consegue con le modalità prescritte dall'articolo 99, comma 4, e dall'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche». Quindi, tra le altre cose, occorre presentare all'ufficio competente del ministero una dichiarazione, a titolo di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). L'interessato è abilitato a iniziare l'installazione o l'esercizio degli impianti solo dopo che la dichiarazione è stata presentata.

La circolare della Prefettura di Pordenone afferma esplicitamente che queste regole valgono anche per i Comuni, per-

**IL PROBLEMA**

Gli apparati comunali sono assimilati a quelli a uso privato e il ministero dello Sviluppo economico segnala molte irregolarità

ché le loro reti di comunicazione elettronica sono da considerarsi ad uso privato. Anche se esse sono «a supporto delle proprie attività istituzionali e/o lavorative».

La Prefettura cita anche alcuni esempi di tali impianti pubblici equiparati a quelli ad uso privato: «le reti per la trasmissione di immagini a circuito chiuso (videosorveglianza del traffico veicolare) o per la trasmissione di dati o fonia tra differenti uffici o sedi».

La nota non fa alcun cenno agli apparecchi di rilevazione delle infrazioni stradali (come i misuratori di velocità o i documentatori di passaggi con semaforo rosso o in zone a traffico limitato). Per prassi essi vengono considerati a sé, perché sono omologati secondo le procedure prescritte dal Codice della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Contratti.** Prosegue in commissione Lavoro alla Camera il lavoro per la messa a punto del disegno di legge

# Voucher se non ci sono dipendenti

## Solo le aziende senza addetti potranno utilizzarli ma a costo maggiorato

Giorgio Pogliotti  
ROMA

Le nuove e più stringenti regole sull'utilizzo dei voucher fanno salve le **imprese senza dipendenti**. Ma per questi imprenditori l'importo nominale di ogni buono lavoro sarà di 15 euro, rispetto ai 10 euro di costo per le **famiglie**. Lo prevede la proposta in elaborazione in commissione Lavoro alla Camera che conferma l'impiego dei voucher in **agricoltura** per vendemmie e raccolta stagionale.

### GLI ALTRI COMMITTENTI

Via libera per famiglie e in agricoltura per vendemmie e raccolte stagionali - Forti limitazioni per la pubblica amministrazione

con forti limiti per la **Pa** (il ricorso è previsto solo per eventi straordinari, a carattere solidaristico).

Le imprese da un dipendente in su restano escluse, e questo ha provocato un coro di proteste soprattutto dalle associazioni del commercio, dell'artigianato e del terziario. In questo clima è slittata la presentazione del testo unificato, atteso ieri dopo la riunione del comitato ristretto che - stando alle parole del presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano

(Pd) - si è limitato a elaborare una «griglia di provvedimento». La relatrice Patrizia Maestri (Pd), presenterà oggi il testo unificato, con i «nuovi limiti per farsi che l'utilizzo dei voucher ritorni a essere solo per il lavoro occasionale».

La proposta fa riferimento al lavoro «meramente occasionale», e introduce un tetto di 3 mila euro l'anno che ogni impresa potrà spendere in voucher per più lavoratori. L'attuale limite di compenso annuo di 7 mila euro per le famiglie. Come nella versione sperimentale della legge Biagi del 2003, nel testo in elaborazione i voucher interessano solo alcune categorie; ovvero studenti, pensionati, disoccupati, disabili, soggetti in situazioni di disagio sociale ed extracomunitari con permesso di soggiorno e in stato di disoccupazione da oltre sei mesi. Nessuna limitazione ai settori d'attività, fatta eccezione per le imprese che lavorano in situazioni a rischio sicurezza. Resta da capire se l'impostazione del testo della commissione Lavoro sarà condivisa dal governo, che potrebbe ricorrere a un decreto legge per accelerare i tempi. «Mi sembra che il ministro Poletti sia in sintonia con la proposta della commissione - sostiene Damiano (Pd) -, potrà marciare con un Dlc con il nostro Ddl. Quel-



### FONDI PENSIONE

#### Comunicazioni posticipate al 31 maggio

di Pietro Gremigni

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha posticipato al 31 maggio 2017 la scadenza - fissata al 31 marzo di ogni anno - per l'inoltro agli iscritti della comunicazione periodica relativa all'esercizio 2016 da parte dei fondi pensione. Tale documento permette di conoscere la situazione dei propri versamenti, il resoconto delle operazioni che sono state effettuate sulla posizione dell'aderente nell'anno precedente, e l'aggiornamento della stima della pensione complementare.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

lo che conta è il contenuto».

Il governo punta a svuotare di significato il referendum abrogativo promosso dalla Cgil (ancora senza data). L'ultima parola spetta alla Corte di cassazione, anche se la leader della Cgil, Susanna Camusso, non sembra lasciare margini di mediazione anche sulla proposta della commissione Lavoro: «Valuteremo alla fine - ha detto Camusso - ma di aziende senza dipendenti non vuol dire nulla, è giuridicamente indefinibile, perché poi scopri che ci sono i coadiuvanti e i familiari».

Critico dal Senato il presidente della commissione Lavoro, Maurizio Sacconi (Ap), che presenterà una proposta su voucher e appalti in settimana: «Limitare i voucher alle famiglie significa cancellare il 98% degli utilizzi - afferma Sacconi -. Proibire alle imprese di ricorrervi, anche se con l'eccezione di quelle senza dipendenti, significa lasciare molti spezzoni lavorativi senza uno strumento di regolarizzazione, posto che i contratti di lavoro intermittente rimangono di fatto impraticabili». La Fipe, per voce del presidente, Lino Enrico Stoppani, chiede di «mantenere i voucher quale strumento funzionale a un mercato del lavoro flessibile, gli abusi vanno puniti senza introdurre meccanismi troppo farraginosi».

### Direttiva in Gazzetta

## Allattamento al seno, niente ostacoli nella Pa

Le pubbliche amministrazioni e i dipendenti non devono ostacolare l'allattamento delle madri lavoratrici della **Pa**. A sottolinearlo è la **direttiva 3 febbraio 2017** della presidenza del Consiglio dei ministri, **dipartimento funzione pubblica**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 55 del 7 marzo, vigilia dell'8 marzo.

Con la direttiva «si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolano le esigenze di allattamento».

La direttiva arriva subito dopo la denuncia lanciata via Twitter dal ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia: «In alcun luogo dovrebbe essere vietato allattamento. Subito direttiva per tutta la «Pa». Il ministro aveva anche denunciato su Facebook quanto le era accaduto in un ufficio postale di Biella, dove le avevano detto che poteva allattare solo con il biberon e non al seno.

Il provvedimento ricorda che l'allattamento al seno costituisce la «modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita» e menziona anche la direttiva 2006/141/Ce della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell'allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare questa pratica.

Inoltre, si sottolineano anche i benefici che l'allattamento al seno apporta alla salute della donna.

Fr.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Adempimenti/1.** Le aziende soggette alla Cig devono identificare unità produttive e operative

# Uniemens bloccato senza censimento sedi

Nevio Bianchi  
Barbara Massara

L'Inps ricorda alle aziende che nel mese di marzo devono censire le unità produttive e le unità locali e fornisce le indicazioni procedurali per farlo.

Nella circolare 56/2017 dell'8 marzo, in cui vengono forniti chiarimenti sulla procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché illustrati gli aggiornamenti del manuale di classificazione dei datori di lavoro, l'Istituto di previdenza ritorna sul concetto di unità produttiva e sul nuovo obbligo di registrazione della stessa.

Tale concetto e il correlato nuovo adempimento sono stati ampiamente descritti nella circolare 9/2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 24 gennaio), in cui è stato precisato che dal mese di marzo le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) devono valorizzare nel flusso uniemens il nuovo elemento "unità produttiva", pena la rilevazione di un errore che bloccherà la trasmissione.

Nella circolare 56/2017 l'Istituto richiama la differenza concettuale tra unità produttiva e unità operativa (nel nuovo significato assunto dopo la circolare

9/2017): mentre la prima è la sede legale/stabilimento/filiale/laboratorio dotato di autonomia organizzativa, è quindi idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase, la seconda è diventata la mera sede di lavoro di uno o più dipendenti.

Tale differenza comporta la conseguente necessità di andare a censire all'interno della procedura "iscrizione e variazione

### SCADENZA IMMINENTE

L'aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato prima dell'elaborazione delle buste paga di marzo

azienda», e in particolare nella voce «comunicazione unità operativa-produttiva» le unità produttive e quelle operative.

Con riferimento alle unità operative, l'Inps precisa, in modo però poco chiaro, che viene «mantenuto l'attuale assetto dell'anagrafica aziendale». Peccato però che le aziende hanno censito le unità locali sulla base di una diversa definizione delle stesse (che corrisponde all'attuale definizione di unità produttiva), e quindi anche le unità locali già censite dovrebbero essere oggetto di modifica.

Quello che è certo è che le aziende, e quanto meno quelle che possono accedere alla Cig e alle prestazioni dei fondi di solidarietà, prima di elaborare il payroll di marzo dovranno verificare la propria situazione all'interno della funzionalità «comunicazione unità operativa-produttiva» e registrare le proprie sedi come unità produttive (in quanto funzionalmente autonome), come unità operative (in quanto mere sedi di lavoro) o come simultaneamente unità produttiva e unità operativa (in quanto in possesso di entrambe le caratteristiche).

In fase di registrazione dell'unità produttiva (o di modifica di quella già censita), dovrà altresì essere obbligatoriamente sottoscritta la dichiarazione aziendale che attesta la sussistenza dell'autonomia tecnico-funzionale della sede stessa, in quanto quest'ultima non si limita a realizzare meri scopi strumentali rispetto ai fini generali dell'azienda.

La procedura Inps rilascerà poi dei numeri identificativi, sia delle unità produttive che delle unità locali, che dovranno obbligatoriamente essere valorizzati negli appositi elementi (unità produttiva e unità locale) all'interno della denuncia individuale del flusso uniemens, a partire da quello di competenza di marzo 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pubbliche amministrazioni.** Il Tar Lazio ha sospeso la diffusione dei dati di dirigenti e familiari

# Stop alla pubblicazione dei redditi

Margherita Bertin  
Tiziano Tessaro

Il decreto legislativo 33/2013, come rimaneggiato a seguito del decreto legislativo 97/2016, riceve, a pochi mesi di distanza dalla sentenza del Consiglio di Stato 3631/2016, un ulteriore colpo inferto, questa volta, dal Tar Lazio. I sezione quater, con l'ordinanza 1030/2017.

La vicenda è semplice: alcuni funzionari dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali si sono opposti alla pubblicazione dei loro dati reddituali prevista dalle disposizioni del nuovo articolo 14, comma 1-bis, del Dlgs 33/2013, il quale richiede che le pubbliche amministrazioni pubblicino i redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il se-

condo grado, ove gli stessi vi consentano. Va data evidenza dell'eventuale mancato consenso. Nell'opporvi alla pubblicazione hanno richiamato alcune pronunce dello stesso Garante della privacy il quale dal cantosuo, costitutendosi in giudizio, dimentico dei suoi precedenti ha stretto la mano ad Anac, citandone i provvedimenti a supporto della massima trasparenza nella pubblicazione dei redditi dei titolari di incarichi dirigenziali.

Al Tar Lazio è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di una serie di note del segretario generale del Garante della privacy, di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, eventualmente prevista applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del Dlgs 33/2013, ov-

vero, ove necessario, per la rimessione alla Corte Ue, alla Corte costituzionale della questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa

Il Tar ha rilevato, in particolare, «la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso» e ha valutato «l'irreparabilità del danno paten-

### CAMPO DI APPLICAZIONE

La disposizione contenuta nel decreto legislativo 33/2013 vale anche per gli enti locali, necessario bilanciare gli interessi dei soggetti coinvolti

sa, da cui l'esigenza di salvaguardare la *res adhuc integra* nella more della decisione del merito della controversia» e quindi ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta cautelare.

La norma oggetto di censura da parte del Tar è applicabile anche agli enti locali e l'ordinanza rischia di sollevare una reazione a catena da parte di tutti quelli toccati dagli obblighi di pubblicazione in base all'articolo 14. Apparirebbe opportuna, pertanto, una modifica della norma, così come ben potrebbe Anac, tenendo conto dell'ordinanza in attesa della decisione definitiva, suggerire nelle linee guida concernenti l'articolo 14 (di cui si attende la pubblicazione) delle indicazioni in grado di contemperare i contrapposti interessi di chi è tenuto a pubblicare quelle informazioni e di chi, per conto, vedrebbe pubblicati i dati proprie degli altri soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## TV A CURA DI LUIGI PAINI

### Heart of the sea

21.20 | **PREMIUM CINEMA**  
Film con Cillian Murphy (nella foto)



### DA NON PERDERE

21.15 | **RAI 5**  
**Nessun dorma**  
Come si allestisce un'opera lirica: intervengono i registi Damiano Michieletto e Gabriele Lavia e il direttore d'orchestra Giuseppe Grazioli.

21.15 | **PREMIUM CINEMA 2**  
**I vitelloni**  
di Federico Fellini, con Alberto Sordi, Italia 1953 (108'). Piccola città, bastardo posto: sogni e disillusioni di cinque amici nella Rimini degli anni 50. Struggente.

21.55 | **NAT GEO**  
**Apocalypse - La Prima guerra mondiale**  
Dal 1914 al 1918 l'Europa viene trasformata in un enorme campo di battaglia in cui si usano nuove armi e nuove difese: la guerra è diventata industriale e chimica.

### ATTUALITÀ

21.10 | **RAI STORIA**  
**a.C.d.C.**  
La storia di Federico I, detto il Barbarossa, il grande nemico dei Comuni italiani; con Alessandro Barbero.

21.15 | **SKY ARTE**  
**La grande avventura dell'arte moderna**  
Parigi tra le due guerre mondiali è la capitale mondiale dell'arte: pittori, scrittori, musicisti ne fanno un luogo irripetibile. Ma il disastro incombe.

22.05 | **FOCUS**  
**Antichi misteri**  
Le complesse incisioni rinvenute nel sito archeologico di Göbekli Tepe, in Turchia, mostrano un inspiegabile livello di organizzazione: qual è la loro origine?

### SPETTACOLO

20.55 | **IRIS**  
**Parla con lei**  
di Pedro Almodóvar, con Javier Cámara, Spagna 2002 (112'). Uomini e donne nel turbine della vita. Quintessenza di Almodóvar.

21.00 | **SKY CULT**  
**La grande rabbia**  
di Claudio Fragasso, con Maurizio Matteo Merli, Italia 2016 (87'). Periferia di Roma, un mondo ai confini del mondo. E uscire indenni si direbbe impossibile.

21.10 | **CANALE 5**  
**Philomena**  
di Stephen Frears, con Judi Dench, Gran Bretagna 2013 (98'). Da 50 anni cerca il figlio che le hanno sottratto alla nascita. Philomena, donna tosta.

21.15 | **CINEMA EMOTION**  
**Il ragazzo della porta accanto**, di Rob Cohen, con Jennifer Lopez, Usa 2015 (91'). Il ragazzo della porta accanto sembra tanto una brava persona. Sembra...

## RADIO 24

### Fiat Panda via da Pomigliano

9.05 | **MIX 24**  
Ospite Marco Bentivogli (foto), segretario generale della Fim Cisl



Frequenze: **800-080408**  
Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024** SMS **349-2386666**  
I Gr possono essere ascoltati anche su: **www.radio24.it**

**6.15 | America 24**  
**6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta** di Alessandro Milan  
**7.00 | Gr 24**  
**7.20 | In primo piano**  
**8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due** di Alessandro Milan e Oscar Giannino  
**9.05 | Mix 24** di Giovanni Minoli, con Pietrangelo Buttafuoco e Mario Sechi  
**9.05 | Dentro la notizia**  
**9.30 | Bolle e salamini**  
**10.05 | I gialli della storia**  
**10.30 | Cuore e denari**

**8.15 | 24 mattino**  
**IMMIGRAZIONE, ITALIA SOTTO ACCUSA**  
«Le debolezze del sistema italiano di rimpatri volontari e delle espulsioni forzate rischia di incoraggiare l'afflusso di un sempre maggior numero di migranti economici irregolari». La critica giunge dal segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati, Tomas Bock. Ospite Domenico Manzione (foto) sottosegretario all'Interno.

di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani  
**12.05 | Melog, cronache meridiane** di Gianluca Nicoletti  
**13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti** di Simone Spetta  
**13.45 | America 24** di Mario Platero  
**14.05 | Tutti convocati** di Carlo Gentile e Pierluigi Pardo  
**15.30 | Il falco e il gabbiano** di Enrico Ruggeri  
**16.30 | La versione di Oscar** di Oscar Giannino

**17.05 | Focus economia** di Sebastiano Barisoni  
**18.30 | La zanzara** di Giuseppe Cruciani  
**20.55 | Smart city** di Maurizio Melis  
**21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti** di Roberta Giordano  
**22.05 | Focus Economia R**  
**23.05 | Mix 24 R**

**GR 24:** all'ora **STRADE IN DIRETTA:** ai 15° e ai 45° **BORSE IN DIRETTA:** alla mezz'ora

Informazione

Risparmio

Economia

Impresa

100<sup>h</sup> SECONDI

..... 24 ORE .....  
IN 100 SECONDI

"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su [radio24.it](#) e [rds.it](#)

Info su [www.rds.it](#), [www.radio24.it](#) e [www.ilssole24ore.com](#)

## IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

### Oggi

BBmeteo.com

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 06:45 ▼ 18:21** | **Roma ▲ 06:30 ▼ 18:10**

**Nord:**  
nubi sulle Alpi settentrionali con qualche fenomeno in Alto Adige; sole prevalente altrove salvo velature o strati sul Triveneto. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21.

**Centro e Sardegna:**  
giornata di bel tempo su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Da segnalare solo lievi velature di passaggio. Temperature in lieve ascesa, massime tra 13 e 19.

**Sud e Sicilia:**  
bel tempo prevalente, salvo qualche annuvolamento in avvio di giornata. Ancora vivace ventilazione da Nord. Temperature in aumento, massime tra 14 e 19.

### Domani

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 06:43 ▼ 18:22** | **Roma ▲ 06:29 ▼ 18:11**

**Nord:**  
tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, massime tra 17 e 23.

**Centro e Sardegna:**  
soleggiato anche se con nubi e locali fenomeni in arrivo entro sera in Abruzzo. Temperature in lieve aumento, massime tra 16 e 21, qualche grado in meno sulle coste adriatiche.

**Sud e Sicilia:**  
soleggiato su tutte le regioni; instabilità diurna sulla dorsale e localmente tra Molise, alta Puglia e NE Sicilia. Temperature stabili, massime tra 14 e 19.

### Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	8 13	8 14	Ate	9 12	8 12	Stoccolma	3 1	2 1
Bari	10 14	8 10	Berlino	5 10	7 6	Tirana	11 18	11 18
Bologna	3 17	5 18	Bruxelles	6 13	5 13	Vienna	3 13	3 9
Cagliari	8 19	9 20	Bucarest	6 16	7 10	Zurigo	7 10	3 12
Firenze	7 20	4 21	Copenaghen	3 7	3 6	<b>Mondo</b>	<b>OGGI</b>	<b>DOMANI</b>
Genova	8 16	10 21	Dubino	5 11	7 13	Hong Kong	14 22	16 23
Milano	6 21	8 23	Francoforte	3 15	8 12	Los Angeles	15 27	14 26
Napoli	9 17	10 18	Istanbul	5 18	6 13	New Delhi	11 26	11 26
Roma	12 15	10 17	Lisbona	12 25	11 23	New York	3 14	6 8
Palermo	7 20	7 17	Londra	9 13	8 13	Rio de Janeiro	22 32	21 36
Torino	5 21	5 23	Madrid	6 24	8 25	Singapore	26 27	26 28
Venezia	3 16	5 17	Mosca	0 3	0 5	Tokyo	10 11	1 10
Sole			Poco nuvoloso			Coperto		
			Pioggia			Temporali		



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

In breve

**GIUSTIZIA****Circolare del Csm su regole Procure**

Il Csm sta preparando una nuova circolare sull'organizzazione delle procure. Un'occasione da cogliere, per il vice presidente Giovanni Legnini, anche per trovare «soluzioni alle numerose patologie che hanno caratterizzato l'attività di alcune procure».

Per arrivare alla definizione di nuove regole, il Csm ha disposto una serie di incontri, il 16 marzo e il 24 marzo. Saranno con il Pg della Cassazione, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori distrettuali e i procuratori generali presso le Corti d'Appello.

**MEDICI SPECIALIZZANDI**  
**Indennizzo anche senza corso full time**

Il medico che si è iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e che, non avendo ricevuto alcuna remunerazione durante il corso, chiede il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie, non è tenuto a provare che il corso frequentato era esclusivo e a tempo pieno. Perché ci siano i presupposti del diritto al risarcimento è sufficiente dimostrare di aver seguito il corso di specializzazione e di non essere stato pagato. Prima del '91 infatti, frequenza full time ed esclusività non erano richiesti.

*Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 8 marzo 2017 n. 5781*

**Ddl concorrenza.** Un emendamento del Governo prevede la conclusione del periodo di sperimentazione

# Conciliazione sempre obbligatoria

## A regime il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità

**Giovanni Negri**  
MILANO

Tutto sommato la **conciliazione obbligatoria** non va male. I dati sono incoraggianti. Merita così di andare a regime nel nostro ordinamento. A prevedere la fine del periodo transitorio, o di sperimentazione che lo si voglia chiamare, del **tentativo di mediazione** è un emendamento al disegno di legge concorrenza predisposto dal ministro dello Sviluppo economico in sintonia con quello della Giustizia. Senza l'intervento, la durata del regime di obbligatorietà si concluderebbe il prossimo 20 settembre.

Per effetto della modifica, viene eliminata la norma che aveva istituito, ma solo a termine, il vincolo del tentativo di mediazione per le controversie in alcune materie. Si tratta, nel dettaglio, dell'articolo 5, comma 1-bis, terzo e quarto periodo del decreto legislativo 4 marzo 2010. Disposizione, da subito oggetto di

pesanti perplessità e contestazioni dell'avvocatura, rivista e corretta dopo che la Corte costituzionale aveva censurato la disposizione nel 2012 per eccesso di delega. La correzione, inserita nel decreto legge n. 69 del 2013, prevedeva un periodo di sperimentazione lungo 4 anni, alla fine del quale tirare le somme e verificare le possibilità di una stabilizzazione della disciplina.

In questa prospettiva si muove l'emendamento che sottolinea «gli esiti positivi dell'applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti d'appello e, quindi, nella riduzione del contenzioso».

A corroborare questa tesi, la relazione all'emendamento precisa che, dai dati sui procedimenti civili relativi al 2015, si rileva una contrazione delle cause pendenti del 9,5% rispetto all'an-

no precedente. Un risultato che viene messo in relazione diretta con l'entrata a regime della disciplina della obbligatorietà del tentativo di mediazione che rappresenta sempre, per lo stesso anno, l'81,6% dei procedimenti di mediazione.

Dato poi ancor più valorizza-

**LE RAGIONI**

Valorizzato l'effetto positivo nel provocare la riduzione del contenzioso pendente nelle materie civili Estensione allo studio

to dalla relazione, dove si mette in evidenza come le mediazioni obbligatorie, iscritte nel 2015 (sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 bis della legge 28/2010) sono state 151.469 e che, nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel

tentativo di conciliazione - scavallando quindi lo step del primo incontro, tradizionale ostacolo alla continuazione della procedura - nel 43,2% dei casi le parti si sono chiuse con un'intesa, evitando in questo modo di instaurare il contenzioso davanti all'autorità giudiziaria.

Del resto, la commissione del ministero della Giustizia, presieduta dall'ex presidente del Cnf Guido Alpa, ha recentemente proposto un'estensione delle materie soggette al tentativo di conciliazione, comprendendovi anche i rapporti «di durata» o che comunque comportano relazioni durature, le controversie in materia di società di persone; ancora, i contratti d'opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, fornitura e somministrazione, concorrenza sleale «pura», trasferimento di partecipazioni sociali di società di persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diffamazione**

## Direttore responsabile se la lettera offende il Pm

Omesso controllo e **diffamazione** per il **direttore responsabile** che pubblica una **lettera** nella quale si definisce un magistrato «Pm d'assalto». La **Corte di cassazione** (sentenza 11087) conferma la responsabilità del direttore di un quotidiano nel reato commesso ai danni del Pm Henry John Woodcock, titolare dell'inchiesta «Tempa Rossa» e di alcuni soggetti coinvolti nella vicenda, definiti dal firmatario della lettera «scrocconi e faccendieri».

Inutilmente il direttore si era difeso affermando che le parole «incriminate» rientravano nel diritto di critica.

Per la Cassazione però le definizioni di «scrocconi e faccendieri» e quella rivolta alla toga bollata come un Pm d'assalto «capace di soffiare sul fuoco dell'arbitrio e dell'illegalità» e di «arrogarsi un potere che non gli spetta», andavano oltre il diritto di critica perché ledono in modo gratuito la dignità dei destinatari. La Cassazione ricorda che l'accusa di agire per «vanità» o per fini personali, rivolta a chi conduce delle indagini danneggia l'immagine del magistrato. E' giusto che il pubblico sia informato del funzionamento del sistema giudiziario, tuttavia serve una tutela contro attacchi distruttivi e infondati che minano la fiducia del pubblico nella giustizia. Soprattutto in considerazione del fatto che i giudici hanno un dovere di discrezione che gli impedisce di replicare alle offese.

**P.Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diritto di famiglia.** Non va dimostrata l'intimità

## Niente assegno all'ex che coabita con un amico

**Patrizia Maciocchi**  
ROMA

Il **trasferimento a casa** di un altro **uomo** fa perdere alla **moglie separata** il diritto all'**assegno** anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di un'affettuosa amicizia. Né al marito può essere addossato l'onere di dimostrare il grado di intimità che c'è tra la sua ex signora e il suo nuovo partner. La **Corte di cassazione**, con la sentenza 6009 depositata ieri, rende meno stringenti le condizioni per la perdita dell'assegno in caso di una nuova convivenza.

La Suprema corte accoglie, infatti, il ricorso dell'ex marito che contestava l'obbligo di corrispondere alla donna un assegno di 800 euro malgrado la convivenza con un compagno.

Una circostanza che per il Tribunale era stata sufficiente ad affermare il no all'assegno divorzile, considerato «perso» perché la nuova situazione aveva fatto venire meno ogni obbligo di assistenza da parte del coniuge. Diverso il parere della Corte d'appello. La Corte territoriale aveva, infatti, affermato che l'unica prova disponibile era quella della coabitazione dell'appellante con un nuovo compagno, ma non di una stabile convivenza tra i due, «caratterizzata da una piena comunione materiale e spirituale».

La decisione era stata presa sulla scia della sentenza 6855 del 2015, con la quale la Cassazione aveva affermato la perdita del diritto al mantenimento nel caso di una signora che era andata a vivere con un nuovo partner facendo con lui anche un figlio. In quell'occasione la Suprema corte aveva però chiarito che, perché si possa parlare di famiglia di fatto, non basta la convivenza come coniugi ma è necessario che la famiglia sia portatrice di valori, di stretta solidarietà di arricchimento e di svilup-

po. Fedele a questa linea la Cassazione, con la sentenza 4175 del 2016, aveva consentito alla donna di mantenere l'assegno perché, malgrado la convivenza, mancava la prova della stabilità tipica della famiglia di fatto.

Nella stessa sentenza la Cassazione aveva sottolineato che ricadeva «sul soggetto obbligato» e dunque sull'ex marito l'onere di dimostrare il venir meno delle ragioni dell'assegno e quindi la prova di una convivenza stabile e continuativa dalla quale l'ex può trarre il proprio sostentamento economico.

Con la sentenza depositata ieri invece la Suprema corte accoglie il ricorso del marito considerando una buona ragione per sospendere i «finan-

**IL PUNTO**

Per i giudici di legittimità incomprensibile la decisione con la quale la Corte d'appello aveva parlato di semplice coabitazione

ziamenti» il fatto che la donna vivesse con un altro uomo al quale era, a suo dire, legata da un'affettuosa amicizia. Inoltre la donna versava anche alla madre del suo «amico» - che viveva con loro ed era proprietaria della casa - 500 euro, mensili per contribuire al menage familiare. La Cassazione dissente dalla Corte d'appello secondo la quale il trasferimento sarebbe la prova solo di una coabitazione e non di una convivenza more uxorio.

Per la Suprema corte «non è dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda, non potendo, peraltro, porsi a carico del marito l'onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

## LA RIFORMA MADIA



**DA LUNEDÌ 6 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 14,90€\***

La legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia) rappresenta una delle più estese riforme della pubblica amministrazione degli ultimi decenni. In questo volume, oltre al commento dei singoli articoli della legge Madia e dei decreti attuativi, una descrizione completa e aggiornata della riforma amministrativa in corso, delle sue potenzialità e dei suoi prevedibili sviluppi.

www.shopping24.it

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com



GIURISPRUDENZA | IL MERITO

In breve



#### RICONOSCIMENTO FIGLI Il processo al padre non è un ostacolo



Il riconoscimento del figlio naturale, già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo di natura primaria condizionato esclusivamente all'interesse del minore, che può essere negato solo se da ciò possa derivare il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. Il Tribunale non ha ritenuto che la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente potesse essere una condizione di per sé ostativa al riconoscimento. Tribunale di Potenza - Sezione civile - Sentenza 16 novembre 2016 n. 1380

#### DIRITTO D'AUTORE

##### Foto senza nome? Utilizzo consentito

Se le fotografie non riportano il nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data e dell'autore dell'opera, la riproduzione delle immagini non è abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dalla legge sul diritto d'autore. E nel caso di omessa menzione del nome dell'autore da parte di chi utilizza la foto non risulta nemmeno violato il diritto morale ad essere riconosciuto autore, in quanto non viene messa in discussione la paternità della foto. Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - Sentenza 7 novembre 2016 n. 12188

A CURA DI  
**Andrea A. Moramarco**

**Tribunale di Como.** Il provvedimento del 9 febbraio valorizza al massimo quanto previsto nella delega

## Concordato con continuità indiretta Anche l'affitto di azienda può rientrare nella procedura preventiva

Giovanni Negri  
MILANO

■ Via libera alla proposta di **concordato preventivo** anche in **continuità indiretta**. Con pagamento dei creditori chirografari con percentuale inferiore all'ormai canonico 20 per cento. E valorizzando al massimo quanto scritto nella delega Rordorf.

Lo stabilisce il **Tribunale di Como** con provvedimento del 9 febbraio. A questa conclusione la prima sezione civile arriva, in verità, dopo un ripensamento. In un primo tempo, infatti, il giudizio era stato diverso, visto che la proposta (messa a punto dall'avvocato Francesco Tagliabue dallo studio Nbm) è strutturata attraverso il meccanismo dell'**affitto di azienda** finalizzato a una successiva cessione attraverso l'individuazione di due soggetti interessati all'acquisto dei rispettivi rami d'azienda. Trattandosi di un concordato in continuità indiretta, a prose-

guire l'attività sarebbe stata l'azienda e non l'imprenditore, il tribunale aveva qualificato il concordato come liquidatorio con il relativo obbligo di rispetto di una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari.

Una linea poi abbandonata dal tribunale che valorizza la volontà del legislatore, sem-

#### LA NUOVA LINEA

Nel ddl delega ora al Senato priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi sotto un diverso imprenditore

pre più evidente e favorevole alla continuità aziendale, in tutte le sue forme, anche quella indiretta. In questa prospettiva è decisivo il peso del disegno di legge delega sulla crisi d'impresa, ora in discussione al Senato. È in quel testo che si

trova, tra i principi di delega, un'indicazione chiara: «Dare priorità di trattazione, fattis salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'ideale soluzione alternativa».

Tanto basta al tribunale per fondare un cambio di orientamento, legittimo visto che un riesame non è vietato in nessuna delle fasi (ammissibilità, revoca, omologa) della procedura di concordato. Per i giudici, così, l'originaria linea interpretativa, peraltro diffusa anche tra gli altri uffici giudiziari, alla quale il tribunale di Como aveva deciso di aderire, è destinata a essere superata. L'incertezza pare essere sul quando, non tanto sul se. Il tema è quello di un'estensione del perimetro della continuità aziendale, sino a comprendervi ipotesi sino a



#### TAR TOSCANA

##### Appalti: clausole sociali ma con libertà d'impresa di Guglielmo Saporito

Il Tar Toscana rende più elastico l'obbligo di riassunzione del personale già in servizio negli appalti pubblici, in presenza di "clausole sociali": esse devono conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e concorrenza.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

oggi escluse o comunque di dubbia inclusione.

È così che l'affitto di azienda può essere compreso nell'accezione di continuità aziendale. Tanto più che, sottolinea il provvedimento, va tenuto presente che lo stesso commissario giudiziale nella propria relazione aveva messo in evidenza come l'alternativa del fallimento avrebbe in realtà provocato un danno maggiore per i creditori rispetto alla procedura di concordato preventivo, scelta quindi del tutto preferibile se l'obiettivo resta il superamento dello stato di crisi.

A questa considerazione si aggiunge poi il fatto che la diversa qualificazione del concordato ha anche come conseguenza la liberazione di risorse ingabbiate invece nei vincoli della prededuzione (è il caso del compenso dovuto al liquidatore giudiziale), a tutto vantaggio dei creditori chirografari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte d'appello di Napoli.** Le linee guida

## Contratto bancario «valido» se attuato da entrambe le parti

Antonino Porracchio

■ La **forma scritta** richiesta per la validità del **contratto bancario** è rispettata anche quando entrambe le parti eseguono senza contestazioni l'**accordo firmato solo dal cliente**. È quanto emerge da una sentenza della **Corte d'appello di Napoli** (presidente Giordano, relatore Cataldi) dello scorso 28 dicembre.

La controversia è stata promossa da una Srl e dai suoi fideiussori per ottenere la condanna di una banca alla restituzione delle somme che, secondo quanto affermato dagli stessi attori, erano state illegittimamente addebitate su un conto corrente della società. Il tribunale, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale della banca, aveva invece condannato gli attori al pagamento di 7 mila euro, che, in base alla consulenza tecnica d'ufficio, costituivano il debito della stessa Srl. Quest'ultima ha quindi presentato appello, ribadendo la domanda avanzata in tribunale.

Nel decidere il gravame, la Corte si sofferma, innanzitutto, sulla validità del contratto di conto corrente su cui si fondava la pretesa della banca. I giudici ricordano che è nullo il contratto bancario non concluso in forma scritta. Nel caso in esame, la banca aveva prodotto copia di un atto sottoscritto solo dal rappresentante della Srl e non anche da un suo funzionario. Si trattava di un modulo in cui la cliente dichiarava di aver preso nota che il conto corrente sarebbe stato regolato dalle condizioni in esso trascritte. Resta, allora, da stabilire il «valore» da attribuire a quel documento, in quanto non firmato da un dipendente della banca.

Sul punto, la Corte afferma di doversi discostare dalla sentenza 5929/2016 della Cassazione, secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha firmata equivale a una sottoscrizione solo "ex nunc", e cioè a partire dal momento della produzione stessa.

Secondo i giudici di Napoli, la decisione della Corte suprema «muove dal presupposto - che appare indimostrato - della coincidenza tra forma scritta del contratto e sua sottoscrizione da parte dei due contraenti». Tuttavia, «la sottoscrizione - rilegge nella sentenza - non è un elemento essenziale dell'atto scritto in quanto tale». Infatti, l'articolo 214 del Codice di procedura civile (intitolato «Disconoscimento della scrittura privata») afferma che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Questo significa - conclude la Corte di Napoli -

#### IL PRINCIPIO

Aveva firmato solo il cliente: i comportamenti concludenti di esecuzione equivalgono alla sottoscrizione dell'istituto

«che potrebbe esservi una scrittura privata anche senza sottoscrizione, che varrebbe come tale» sino al momento di un suo eventuale disconoscimento.

E allora, se la produzione in giudizio determina la conclusione del contratto (come accettazione di una proposta), ciò «vuol dire che ben possono esistere comportamenti concludenti» che equivalgono a una sottoscrizione, «ferma restando la necessità di un testo contrattuale scritto». E «l'avvenuta e reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione e al suo mancato disconoscimento, rappresentano certamente comportamenti che palesano la volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto».

Così la Corte ha respinto l'eccezione di nullità del contratto e ha rimesso la causa sul ruolo per un nuovo calcolo del saldo del conto corrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte d'Appello di Palermo.** Per integrare la fattispecie basta l'indebita fruizione

## Energia, furto aggravato anche senza flagranza

Selene Pascasi

■ Per il "ladro" di **energia elettrica**, il **furto aggravato** scatta anche se non viene sorpreso a manomettere il contatore. L'**indebita fruizione** di un consumo, è circostanza che, già di per sé, appesantisce il reato. Lo precisa la **Corte di Appello di Palermo**, (sentenza n. 4322 del 12 ottobre 2016). Apre il caso, l'appello promosso dal difensore di una donna, condannata dal Tribunale di Termini Imerese, a un anno di reclusione e 200 euro di multa, per furto Enel, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. La signora si era allacciata alla rete elettrica e ne aveva goduto, senza pagare alcun corrispettivo. Condanna ingiusta per l'avvocato. La sua as-

sistita, puntualizza ai giudici di secondo grado, andava assolta: a mancare, la «prova certa della consapevolezza o della conoscenza dell'abusiva utilizzazione di energia elettrica». Del resto, cessata l'utenza per morosità, al contatore non era stato apposto alcun sigillo. Nel periodo incriminato, poi, non aveva avuto neanche le chiavi di casa, essendosi trasferita dal padre. E la sola intestazione dell'utenza, senza prova

#### LA CONDOTTA

La condanna scatta, per elusione degli importi, anche se il ladro non è sorpreso a manomettere il contatore

di manomissione del contatore, non poteva ritenersi elemento sufficiente a motivare la condanna. Di qui, la richiesta di assoluzione o, quantomeno, di concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'Appello conferma la condanna per furto aggravato, ma, riconosciute le attenuanti generiche per incensuratezza e brevità della condotta, riduce la pena della metà. A prescindere dall'esatta dinamica della vicenda e, quindi, dall'eventuale consapevolezza dell'abuso commesso, quello che conta ai fini della configurazione del reato - chiarisce il collegio palermitano - è l'indebita fruizione di energia elettrica, con conseguente elusione degli importi non pagati, perché non registrati, dei quali

aveva beneficiato l'appellante. In caso di furto aggravato ai danni dell'Enel, a pesare è solo la circostanza che all'atto del controllo risulti l'indebita fruizione di energia elettrica, integrante il fatto della sottrazione e non che l'agente sia sorpreso a manomettere il contatore dei consumi, non rilevando - sostiene, inoltre, la Cassazione con pronuncia 1919/04 - neppure l'eventuale manomissione commessa da precedenti detentori. Ancora, in giurisprudenza è stato affermato che lo stato di flagranza che consente l'arresto obbligatorio, non presuppone che si sia colti a manomettere il contatore o ad effettuare l'allaccio abusivo, essendo sufficiente il furto d'energia e la finalità della condotta tesa all'im-

possessamento (Cassazione 42602/15). Ciò, considerato che l'aggravante del furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede (come il contatore) è oggettiva e, pertanto, si comunica (articolo 59, secondo comma del codice penale - agli altri compartecipati del reato, anche se sconosciuta o ignorata per colpa (Cassazione 19637/11). Della manomissione, allora, la donna non poteva che rispondere, se non altro come intestataria della fornitura. Senza calcolare che, grazie all'allaccio abusivo, non risultando registrati i consumi effettivi di luce, aveva fruito del servizio in via del tutto gratuita. Si motiva così, la conferma della condanna per furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

## Norme & Tributi Mese l'esclusiva rivista per i professionisti del fisco con le firme più prestigiose del Sole 24 ORE.

#### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Rimpatrio  
società estere:  
residenza fiscale  
e primo bilancio**

#### IVA

**Legittimità della  
falcidia nel  
concordato preventivo**

#### CONTENZIOSO

**Immediata  
esecuzione  
delle sentenze  
di rimborso**

#### ACCERTAMENTO

**Voluntary bis:  
nuova procedura  
con autoliquidazione**

Il Sole  
**24 ORE**



IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU [offerte.ilssole24ore.com/net](http://offerte.ilssole24ore.com/net)





UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore


**ALTIS**  
 ALTA SCUOLA  
 IMPRESA E SOCIETÀ

# Executive MBA

**MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION**
**ESPLORA IL MONDO, ORIENTA IL TUO FUTURO**


## MANAGERIALITÀ E IMPRENDITORIALITÀ

Capacità di intuizione dei business, sviluppo di nuove idee e opportunità, capacità organizzative e decisionali, propensione al rischio e cambiamento

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strategie per accedere ai mercati esteri, confronto con manager internazionali, focus su nuovi trend di business nei mercati emergenti

## INNOVAZIONE E SVILUPPO DIGITALE

Organizzare e presidiare l'innovazione in azienda, digitalizzare e sviluppare nuovi modelli di business

## PERSONAL & CAREER DEVELOPMENT

Orientamento alla crescita professionale, leadership e sviluppo del networking nazionale e internazionale

**5<sup>A</sup> EDIZIONE**  
**Milano**  
**dal 23 novembre 2017**
**Formula**  
**Part time Blended**

Aula, distance learning  
& tutoring on line  
**18 mesi / 3 gg. al mese**

### SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

- Project work personalizzati sulla propria realtà aziendale
- Visiting professor e manager internazionali
- Networking e Business Community
- Career Counselling

**• SONO APERTE LE SELEZIONI**
**• PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE [WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM/MBA](http://WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM/MBA)**

Servizio Clienti  
tel. 02 (06) 3022.3906  
[executive24master@ilsole24ore.com](mailto:executive24master@ilsole24ore.com)

**GRUPPO 24ORE**

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008